

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

18° anno n. L 139

30 maggio 1975

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro 1
- Regolamento (CEE) n. 1366/75 della Commissione, del 29 maggio 1975, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 5
- Regolamento (CEE) n. 1367/75 della Commissione, del 29 maggio 1975, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 7
- Regolamento (CEE) n. 1368/75 della Commissione, del 29 maggio 1975, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 9
- Regolamento (CEE) n. 1369/75 della Commissione, del 29 maggio 1975, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 11
- Regolamento (CEE) n. 1370/75 della Commissione, del 29 maggio 1975, che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate 13
- Regolamento (CEE) n. 1371/75 della Commissione, del 22 maggio 1975, relativo ad una gara per la fornitura di butteroil al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare 19
- Regolamento (CEE) n. 1372/75 della Commissione, del 27 maggio 1975, relativo ad una gara per le spese di fabbricazione e di fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare alla Somalia 21
- Regolamento (CEE) n. 1373/75 della Commissione, del 28 maggio 1975, relativo ad una gara per la fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare alla Guinea Bissau e alle isole del Capo Verde 23

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 1374/75 della Commissione, del 28 maggio 1975, relativo ad una gara per le spese di fornitura di latte scremato in polvere al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare	25
★ Regolamento (CEE) n. 1375/75 della Commissione, del 29 maggio 1975, relativo alle condizioni per il riconoscimento delle associazioni di produttori del luppolo in Irlanda	27
★ Regolamento (CEE) n. 1376/75 della Commissione, del 29 maggio 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 540/75 concernente misure monetarie supplementari nel settore agricolo	28
★ Regolamento (CEE) n. 1377/75 della Commissione, del 29 maggio 1975, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai cementi idraulici della voce doganale n. 25.23 originari della Jugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3054/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974	29
★ Regolamento (CEE) n. 1378/75 della Commissione, del 29 maggio 1975, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acido citrico della sottovoce doganale n. 29.16 A IV a) originario del Messico beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3054/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974	30
Regolamento (CEE) n. 1379/75 della Commissione, del 29 maggio 1975, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	31
★ Regolamento (CEE) n. 1380/75 della Commissione, del 29 maggio 1975, recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari	37
Regolamento (CEE) n. 1381/75 della Commissione, del 29 maggio 1975, che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	44
Regolamento (CEE) n. 1382/75 della Commissione, del 29 maggio 1975, che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso	46
Regolamento (CEE) n. 1383/75 della Commissione, del 29 maggio 1975, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala	48
Regolamento (CEE) n. 1384/75 della Commissione, del 29 maggio 1975, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali e il malto	51

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1365/75 DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 1975

concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che i problemi che si pongono per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nella società moderna sono sempre più numerosi e complessi; che è importante che le azioni da intraprendere in materia nella Comunità possano fondarsi su basi scientifiche interdisciplinari e che, al tempo stesso, è importante associare le parti sociali alle azioni così condotte;

considerando che la Comunità non è attualmente in grado di effettuare analisi, studi e riflessioni che permettano un'impostazione scientifica sistematica dei problemi citati;

considerando che il programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale ⁽³⁾ prevede che le Istituzioni comunitarie dovrebbero dotarsi di un organo capace specialmente di repertoriare gli elementi che intervengono negli ambienti di vita e di lavoro, e di eseguire lo studio previsionale dei fattori che possono compromettere le condizioni di esistenza e dei fattori che sono invece in grado di migliorare tali condizioni;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 21 gennaio 1974, relativa ad un programma di azione sociale ⁽⁴⁾, prevede, tra l'altro, un programma di azione a favore dei lavoratori inteso a umanizzarne le condizioni di vita e di lavoro;

considerando che l'istituzione di una fondazione è necessaria per raggiungere gli scopi della Comunità in materia di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;

considerando che i poteri d'azione specifici richiesti per l'istituzione di questa Fondazione non sono stati previsti dal trattato;

considerando che la fondazione è istituita nell'ambito delle Comunità europee e opera nel rispetto del diritto comunitario; che è opportuno precisare le condizioni in base alle quali si applicano talune disposizioni di carattere generale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituita una fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, qui di seguito denominata la « Fondazione ».

Articolo 2

1. La Fondazione ha il compito di contribuire alla concezione ed alla realizzazione di migliori condizioni di vita e di lavoro con un'azione intesa a sviluppare e diffondere le cognizioni atte a promuovere questa evoluzione.

2. In tale prospettiva, la Fondazione ha il compito di sviluppare e di approfondire, in base all'esperienza pratica, lo studio per il miglioramento dell'ambiente di vita e delle condizioni di lavoro a medio e lungo termine e di identificare i fattori di cambiamento. Nell'esecuzione dei suoi compiti, la Fondazione tiene conto delle politiche comunitarie in questi settori e consiglia le Istituzioni della Comunità sugli obiettivi e gli orientamenti prevedibili, trasmettendo loro le cognizioni scientifiche e i dati tecnici.

⁽¹⁾ GU n. C 76 del 3. 7. 1974, pag. 33.

⁽²⁾ GU n. C 109 del 19. 9. 1974, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1.

3. Nel contesto del miglioramento dell'ambiente di vita e delle condizioni di lavoro, essa si occuperà più in particolare dei seguenti problemi, adoperandosi per far valere le priorità:

- condizione dell'uomo al lavoro;
- organizzazione del lavoro, e in particolare concezione dei posti di lavoro;
- problemi specifici di talune categorie di lavoratori;
- aspetti a lungo termine del miglioramento dell'ambiente;
- ripartizione nello spazio delle attività umane e loro distribuzione nel tempo.

Articolo 3

1. Per svolgere i suoi compiti, la Fondazione favorisce lo scambio d'informazioni e di esperienze in questi settori ed istituisce, qualora necessario, un sistema d'informazione e di documentazione. Essa può in particolare:

- a) facilitare i contatti tra le università, gli istituti di studi e di ricerca, le amministrazioni e le organizzazioni della vita economica e sociale e incoraggiare azioni concertate;
- b) creare gruppi di lavoro;
- c) concludere contratti di studio, partecipare a studi, promuovere e contribuire alla realizzazione di progetti-pilota e, ove occorra, realizzare direttamente alcuni studi;
- d) organizzare corsi, conferenze e seminari.

2. La Fondazione collabora il più strettamente possibile con gli istituti, le fondazioni e gli organismi specializzati esistenti negli Stati membri o a livello internazionale.

Articolo 4

1. La Fondazione è un organismo senza scopo di lucro. Essa gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche.

2. La Fondazione ha sede in Irlanda.

Articolo 5

La Fondazione comprende:

- un consiglio di amministrazione,
- un direttore e un direttore aggiunto,
- un comitato di esperti,

Articolo 6

1. Il consiglio di amministrazione è composto di trenta membri, di cui:

- a) nove membri rappresentano i governi degli Stati membri,
- b) nove membri rappresentano le organizzazioni dei datori di lavoro,

c) nove membri rappresentano le organizzazioni dei lavoratori,

d) tre membri rappresentano la Commissione.

2. I membri di cui alle lettere a), b) e c) sono nominati dal Consiglio, uno per ogni Stato membro e per ciascuna delle suddette categorie. Il Consiglio nomina, contemporaneamente ed alle stesse condizioni del membro titolare, un membro supplente che partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione soltanto in assenza del membro titolare. I membri titolari e supplenti che rappresentano la Commissione sono da essa nominati.

3. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione ha la durata di tre anni ed è rinnovabile. Al termine del mandato o in caso di dimissioni, i membri restano in carica fino a quando si sia provveduto al rinnovo del mandato stesso od alla loro sostituzione.

4. Il consiglio di amministrazione designa tra i suoi membri, per la durata di un anno, il presidente e tre vicepresidenti.

5. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione almeno due volte all'anno e su richiesta di almeno un terzo dei membri.

6. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Articolo 7

1. Il consiglio di amministrazione gestisce la Fondazione, di cui stabilisce gli orientamenti, previo parere del comitato di esperti. Sulla base di un progetto presentato dal direttore, il consiglio di amministrazione adotta il programma di lavoro d'intesa con la Commissione.

2. Esso adotta il regolamento interno che entra in vigore, previa approvazione del Consiglio su parere della Commissione.

3. Esso decide in merito all'accettazione di ogni legato, donazione e sovvenzione provenienti da una fonte che non sia la Comunità.

Articolo 8

1. Il direttore della Fondazione e il direttore aggiunto sono nominati dalla Commissione in base ad un elenco di candidati presentato dal consiglio di amministrazione.

2. Il direttore e il direttore aggiunto vengono scelti tra persone particolarmente competenti che offrano ogni garanzia di indipendenza.

3. Il direttore e il direttore aggiunto sono nominati al massimo per cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile.

Articolo 9

1. Il direttore dirige la Fondazione e pone in esecuzione le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione. Egli è il rappresentante giuridico della Fondazione.
2. Nel contesto delle disposizioni applicabili al personale, il direttore ha autorità sul personale della Fondazione, che egli assume e revoca dall'incarico e di cui fissa le qualifiche richieste.
3. Il direttore prepara i lavori del consiglio di amministrazione. Il direttore o il direttore aggiunto o entrambi partecipano alle riunioni di detto consiglio.
4. Il direttore rende conto dell'esecuzione del suo mandato al consiglio di amministrazione.

Articolo 10

1. Il comitato di esperti è composto di dodici membri nominati dal Consiglio su proposta della Commissione, scelti tra le personalità degli ambienti scientifici ed altri ambienti interessati dall'attività della Fondazione.
2. Nell'elaborare la sua proposta, la Commissione terrà conto delle necessità seguenti:
 - mantenere un equilibrio tra i due aspetti complementari della Fondazione, vale a dire le condizioni di vita e di lavoro;
 - ottenere la migliore consulenza possibile dal punto di vista scientifico e tecnico;
 - partecipazione di almeno un cittadino per ogni Stato membro.
3. Il mandato dei membri del comitato di esperti è di tre anni ed è rinnovabile.

Articolo 11

1. Il comitato di esperti ha il compito di dare pareri agli altri organi della Fondazione in tutti i settori di competenza di quest'ultima, a richiesta del direttore o di propria iniziativa. Tutti i suoi pareri, compreso il parere al direttore per l'elaborazione del programma di lavoro di cui all'articolo 12, dovranno essere trasmessi contemporaneamente al direttore e al consiglio di amministrazione.
2. Il comitato elegge nel suo ambito un presidente e stabilisce il proprio regolamento interno.
3. Il comitato si riunisce su convocazione del suo presidente d'intesa con il direttore. Le riunioni si tengono almeno due volte l'anno e a richiesta di almeno sette dei suoi membri.

Articolo 12

1. Il direttore stabilisce anteriormente al 1° luglio di ogni anno il programma di lavoro annuale, in base agli orientamenti di cui all'articolo 7. Il programma

annuale s'iscrive in un programma quadriennale da aggiornare ogni anno. Le azioni contenute nel programma annuale saranno corredate da una stima delle spese necessarie.

Nell'elaborare tale programma, il direttore tiene conto dei pareri del comitato di esperti e dei pareri presentati dalle Istituzioni comunitarie e dal Comitato economico e sociale.

A questo scopo e per evitare doppioni, le Istituzioni comunitarie e il Comitato economico e sociale comunicano alla Fondazione le loro esigenze, nonché — per quanto possibile — gli studi e i lavori che fanno parte delle loro attività.

2. Il direttore sottopone il programma di lavoro all'approvazione del consiglio di amministrazione.

Articolo 13

1. Il direttore prepara, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione generale sulle attività, la situazione finanziaria e le prospettive della Fondazione, che presenta al consiglio di amministrazione.
2. Dopo l'approvazione del consiglio di amministrazione, il direttore invia la relazione generale alle Istituzioni comunitarie e al Comitato economico e sociale.

Articolo 14

Il consiglio di amministrazione elabora per ogni esercizio di bilancio, che coincide con l'anno civile, uno stato delle entrate e delle spese, che deve risultare in pareggio.

Articolo 15

1. Il consiglio di amministrazione invia alla Commissione, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, lo stato di previsione delle entrate e delle spese. La Commissione invia al Consiglio tale stato di previsione, che comporta una tabella dell'organico, unitamente al progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee.
2. Ogni anno è iscritta nel bilancio delle Comunità europee, ad una linea di bilancio specifica, una sovvenzione destinata alla Fondazione.

Allo stanziamento relativo a tale sovvenzione è applicata la procedura vigente per gli storni degli stanziamenti da un capitolo all'altro.

L'autorità di bilancio stabilisce la tabella dell'organico della Fondazione.

3. Il consiglio di amministrazione approva prima dell'inizio dell'esercizio finanziario lo stato delle entrate e delle spese, adeguandolo alla sovvenzione accordata dall'autorità di bilancio. La Commissione trasmette all'autorità di bilancio lo stato delle spese approvato.

Articolo 16

1. Le disposizioni finanziarie applicabili alla Fondazione sono adottate a norma dell'articolo 209 del trattato.

2. Entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno il consiglio di amministrazione invia alla Commissione e alla commissione di controllo i conti relativi alla totalità delle entrate e delle spese della Fondazione per l'esercizio trascorso. La commissione di controllo li esamina come previsto all'articolo 206, secondo comma, del trattato.

3. La Commissione presenta, entro e non oltre il 31 ottobre, al Consiglio e al Parlamento europeo i conti e la relazione della commissione di controllo, nonché le proprie osservazioni. Il Consiglio e il Parlamento europeo danno atto dell'esecuzione del bilancio al consiglio di amministrazione della Fondazione secondo le procedure di cui all'articolo 206, quarto comma, del trattato.

4. Il controllo dell'impegno e del pagamento di tutte le spese, nonché il controllo della costatazione e della riscossione di tutte le entrate della Fondazione sono esercitati dal controllore finanziario della Commissione.

Articolo 17

Le disposizioni relative al personale della Fondazione sono adottate dal Consiglio, su proposta della Commissione.

Articolo 18

I membri del consiglio di amministrazione, il direttore, il direttore aggiunto e il personale nonché ogni persona che partecipa alle attività della Fondazione sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale.

Articolo 19

Il regime linguistico delle Comunità europee è applicabile alla Fondazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 maggio 1975.

Articolo 20

Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee è applicabile alla Fondazione.

Articolo 21

1. La responsabilità contrattuale della Fondazione è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dalla Fondazione.

2. In materia di responsabilità extracontrattuale, la Fondazione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalla Fondazione o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento di tali danni.

3. La responsabilità personale degli agenti nei confronti della Fondazione è regolata dalle disposizioni relative al personale della Fondazione.

Articolo 22

Qualsiasi atto della Fondazione, implicito e esplicito, può essere deferito alla Commissione da qualsiasi Stato membro, qualsiasi membro del consiglio di amministrazione o qualsiasi terza persona, direttamente e individualmente interessata, al fine di controllarne la legittimità.

L'interessato deve adire la Commissione entro quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è venuto a conoscenza dell'atto impugnato.

La Commissione prende una decisione entro un mese. La mancanza di decisioni entro tale termine è da considerarsi come decisione implicita di reiezione.

Articolo 23

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. A. CLINTON

REGOLAMENTO (CEE) N. 1366/75 DELLA COMMISSIONE**del 29 maggio 1975****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2524/74⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2524/74 ai prezzi of-

ferti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 maggio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.

(3) GU n. L 271 del 5. 10. 1974, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 29 maggio 1975 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	45,60
10.01 B	Frumento duro	21,62 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾
10.02	Segala	52,62 ⁽⁵⁾
10.03	Orzo	49,69
10.04	Avena	38,73
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	32,60 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	17,12
10.07 B	Miglio	0
10.07 C	Sorgo	37,81
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁴⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	83,12
11.01 B	Farine di segala	92,97
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	52,44
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	88,60

⁽¹⁾ Per il frumento duro, originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 UC/t.

⁽³⁾ Per il granturco originario della Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 UC/t.

⁽⁴⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁵⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1367/75 DELLA COMMISSIONE
del 29 maggio 1975

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del
13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ul-
timo dal regolamento (CEE) n. 85/75⁽²⁾, in particolare
l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai pre-
lievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regola-
mento (CEE) n. 2017/74⁽³⁾ e dai successivi regola-
menti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei
prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi
da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, de-

vono essere modificati conformemente alle tabelle alle-
gate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai pre-
lievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e
di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n.
120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato
del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 maggio
1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 210 del 10. 8. 1974, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 29 maggio 1975 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine ⁽¹⁾

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		5	6	7	8
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	3,61
10.01 B	Frumento duro	0	2,92	2,92	4,02
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	3,25	3,25	3,25
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0,72	0,72	1,81
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	4,33
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	0	0	5,05

⁽¹⁾ La durata di validità del titolo è limitata conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3148/73 (GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 13).

B. Malto

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		5	6	7	8	9
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0,643	0,643
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0,480	0,480
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,579	0,579	0,579	0,579
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,432	0,432	0,432	0,432
11.07 B	Malto torrefatto	0	0,504	0,504	0,504	0,504

REGOLAMENTO (CEE) N. 1368/75 DELLA COMMISSIONE**del 29 maggio 1975****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 476/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2528/74⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle norme e modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2528/74 ai prezzi d'offerta e ai corsi di questo giorno, pervenuti a

conoscenza della Commissione, porta a modificare i prelievi attualmente in vigore come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE sono fissati nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 maggio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 271 del 5. 10. 1974, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 29 maggio 1975 che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi terzi	PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾ SAMA
10.06	Riso :		
	A. Risone o riso semigreggio :		
	I. risone :		
	a) a grani tondi	0	0
	b) a grani lunghi	2,691	1,240
	II. riso semigreggio :		
	a) a grani tondi	0	0
	b) a grani lunghi	3,364	1,550
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :		
	I. riso semilavorato :		
	a) a grani tondi	2,970	0,902
	b) a grani lunghi	9,655	4,581
	II. riso lavorato :		
	a) a grani tondi	3,163	0,965
	b) a grani lunghi	10,350	4,918
	C. Rotture	0	0

⁽¹⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 521/70, modificato dal regolamento (CEE) n. 241/75, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei SAMA e PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽²⁾ Questo prelievo è applicabile soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 540/70, modificato dal regolamento (CEE) n. 241/75.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1369/75 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1975

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le
rottture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 476/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi aggiuntivi ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rottture di riso devono contenere un supplemento per il mese in corso e un supplemento per ciascuno dei mesi seguenti, fino all'espiazione del termine di validità del certificato; che tale termine di validità è definito all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970⁽³⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 491/75⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento n. 365/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/70⁽⁶⁾, ha stabilito le norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili al riso e alle rottture di riso;

considerando che, ai sensi del regolamento n. 365/67/CEE quando il prezzo cif del riso semigreggio, del riso lavorato o delle rottture, determinato il giorno della fissazione dei supplementi, è più elevato del prezzo cif di acquisto a termine per lo stesso prodotto, il supplemento deve essere, in linea di massima, fissato in un importo pari alla differenza fra questi due prezzi; che il prezzo cif è quello determinato, conformemente all'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, il giorno della fissazione dei supplementi; che le modalità per la determinazione dei prezzi cif sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1613/71⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1057/73⁽⁸⁾; che il prezzo cif di acquisto a termine deve essere determi-

nato ugualmente in conformità dell'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, ma sulla base delle offerte nei porti del Mare del Nord; che, per una importazione da effettuare durante il mese nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante tale mese; che, per una importazione da effettuare durante il mese successivo a quello nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese per il quale è prevista l'importazione; che, per effettuare un'importazione durante gli altri mesi di validità del titolo, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese precedente quello nel corso del quale è prevista l'importazione; che, se non vi è offerta a termine per imbarco nel corso di un determinato mese, detto prezzo è quello praticato per imbarco durante l'ultimo mese in cui esiste un'offerta a termine;

considerando che, se il prezzo cif stabilito il giorno della fissazione della tabella dei supplementi è uguale al prezzo cif d'acquisto a termine o lo supera di un importo che non oltrepassa 0,025 unità di conto per 100 kg, il supplemento è uguale a 0 unità di conto;

considerando che, in circostanze eccezionali e entro determinati limiti, il tasso del supplemento può, tuttavia, essere fissato ad un livello superiore;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che, come risulta dall'insieme delle disposizioni precitate, i supplementi devono essere stabiliti come indicato nella tabella allegata al presente regolamento; che l'importo dei supplementi deve essere modificato solo quando l'applicazione delle suddette disposizioni comporta una modifica superiore a 0,025 unità di conto,

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 53 del 28. 2. 1975, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.

⁽⁶⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 28.

⁽⁸⁾ GU n. L 105 del 20. 4. 1973, pag. 10.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

sono adottati come indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 1

Articolo 2

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso

Il presente regolamento entra in vigore il 30 maggio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 29 maggio 1975 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(UC / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8
10.06	Riso :				
	A. Risone o riso semigreggio :				
	I. risone :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0,40
	II. riso semigreggio :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0,50
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	I. riso semilavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	II. riso lavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	C. Rotture	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1370/75 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1975

che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 7, secondo comma e l'articolo 12, paragrafo 7,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 805/68, se uno o più d'uno dei prezzi all'importazione per i vitelli o i bovini adulti, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale, è inferiore al prezzo d'orientamento, la differenza tra quest'ultimo ed il prezzo all'importazione succitato, maggiorato dell'incidenza di cui sopra, è compensata da un prelievo riscosso all'importazione del prodotto di cui trattasi; che tuttavia tale prelievo è fissato:

- al 75 % della differenza suddetta, ove si constati che il prezzo del prodotto in questione sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento e inferiore o uguale al 102 % di questo prezzo;
- al 50 % della differenza suddetta, ove si constati che il prezzo del prodotto in questione sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al 102 % del prezzo d'orientamento e inferiore o uguale al 104 % di questo prezzo;
- al 25 % della differenza suddetta, ove si constati che il prezzo del prodotto in questione sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al 104 % del prezzo d'orientamento e inferiore o uguale al 106 % di questo prezzo;
- a zero, ove si constati che il prezzo del prodotto in questione sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

considerando che i prezzi d'orientamento validi per i vitelli e i bovini adulti a decorrere dal 3 marzo 1975 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 463/75 del Consiglio del 27 febbraio 1975⁽³⁾;

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 218/73 della Commissione, del 29 gennaio 1973, relativo al calcolo del prezzo all'importazione e alla fissazione del prezzo speciale all'importazione per i vitelli e i bovini adulti⁽⁴⁾ il prezzo all'importazione viene calcolato secondo il metodo di cui all'articolo 4 di detto regolamento ed in base a tutti i prezzi d'offerta franco frontiera rappresentativi della Comunità, fissati per i prodotti di ciascuna delle categorie e presentazioni di cui all'articolo 2 dello stesso regolamento e risultanti:

- a) dai prezzi indicati nei documenti doganali che accompagnano i prodotti importati in provenienza da paesi terzi, nonché
- b) dalle altre informazioni relative ai prezzi all'esportazione praticati da codesti paesi terzi;

considerando tuttavia che non devono essere presi in considerazione i prezzi d'offerta che non corrispondano ad effettive possibilità di acquisto o che si riferiscono a quantità non rappresentative; che devono essere pure esclusi i prezzi d'offerta relativamente ai quali l'andamento generale dei prezzi o le informazioni disponibili lascino ritenere che non siano rappresentativi della reale tendenza dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che, se per una o più categorie di animali vivi o presentazioni di carni non è possibile rilevare un prezzo d'offerta franco frontiera, occorre fondarsi ai fini del calcolo sull'ultimo prezzo disponibile;

considerando che, per il calcolo dei prelievi validi a decorrere dal lunedì successivo alla data di fissazione del prezzo all'importazione, quest'ultimo deve essere fissato il primo e il terzo giovedì di ogni mese; che nondimeno, se le circostanze lo impongono, esso può essere fissato anche in un altro giorno della stessa settimana;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2150/73 della Commissione, del 6 agosto 1973⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1261/75⁽⁶⁾, prevede la fissazione del prezzo specifico all'importazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE)

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1973, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 219 del 7. 8. 1973, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 126 del 17. 5. 1975, pag. 18.

n. 805/68 per i bovini adulti originari e provenienti dall'Austria, dalla Svezia e dalla Svizzera, sulla base dei corsi rilevati sui mercati rappresentativi di detti paesi terzi ;

considerando che il prezzo specifico all'importazione viene calcolato una volta alla settimana e si applica per il calcolo dei prelievi validi a decorrere dal lunedì successivo alla sua fissazione ; che tale prezzo non viene fissato quando il suo importo supera di meno di 1 unità di conto per 100 kg di peso vivo il prezzo all'importazione fissato, in conformità del regolamento (CEE) n. 218/73, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68 ;

considerando che, se uno o più dei paesi terzi in causa adottano, segnatamente per motivi di ordine sanitario, misure aventi un'incidenza sui corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può prendere in considerazione gli ultimi corsi rilevati prima dell'applicazione di tali misure ;

considerando che, se il prezzo all'importazione differisce in misura inferiore a 0,50 unità di conto per 100 kg di peso vivo da quello precedentemente preso in considerazione per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo deve essere mantenuto ;

considerando che, ai termini dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo rilevato sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati sul mercato rappresentativo o sui mercati rappresentativi di ogni Stato membro per le varie qualità di vitelli, bovini adulti o relative carni, tenendo conto sia dell'importanza di ciascuna di tali qualità, sia dell'importanza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro ;

considerando che il prezzo dei vitelli e dei bovini adulti, rilevati sul mercato rappresentativo o sui mercati rappresentativi di ogni Stato membro, sono uguali alla media, ponderata con coefficienti di ponderazione, dei prezzi che, durante un periodo di sette giorni, si sono formati nello Stato membro in questione, in una stessa fase del commercio all'ingrosso, per le diverse qualità di vitelli, bovini adulti o relative carni ; che i mercati rappresentativi, le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 320/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, relativo alla determinazione dei prezzi dei vitelli e dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2515/74⁽²⁾ ;

⁽¹⁾ GU n. L 36 dell'8. 2. 1973, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 269 del 4. 10. 1974, pag. 22.

considerando che il prezzo dei vitelli e quello dei bovini adulti, in tal modo rilevati sul mercato o sui mercati di ciascuno dei nuovi Stati membri, devono essere maggiorati dell'importo compensativo di base di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 181/73 del Consiglio, del 23 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore delle carni bovine⁽³⁾ ;

considerando che, per gli Stati membri aventi più mercati rappresentativi, il prezzo di ogni qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ognuno di tali mercati ; che, per i mercati rappresentativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ogni qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di essi ; che, per l'Italia, il prezzo di ogni qualità è uguale alla media, ponderata coi coefficienti di ponderazione speciali di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 320/73 modificato, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie ; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato di tale zona ; che, per il Regno Unito, ai prezzi medi ponderati dei bovini adulti, rilevati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, si applica il coefficiente di cui al suddetto allegato II ;

considerando che, se i corsi non risultano dai prezzi « peso vivo tasse escluse », ai corsi delle varie qualità si applicano i coefficienti di conversione in peso vivo di cui al succitato allegato II, previa aggiunta o diminuzione — per quanto concerne l'Italia e il Regno Unito — degli importi correttivi specificati nello stesso allegato ; che, per l'Irlanda, il prezzo unitario dei vitelli rilevato sul mercato rappresentativo viene maggiorato dell'importo correttivo che figura nel summenzionato allegato II e successivamente riconvertito in peso vivo per unità di peso mediante il coefficiente correttore precisato nel medesimo allegato ;

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, in particolare per motivi sanitari, misure che incidano sull'andamento normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati di cui trattasi, oppure può prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa prima dell'applicazione di dette misure ;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi registrati sui mercati rappresentativi della Comunità vengono determinati tenendo conto, fra l'altro, degli ultimi corsi conosciuti ;

considerando che, sintantoché il prezzo dei vitelli e dei bovini adulti rilevato sui mercati rappresentativi

⁽³⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 9.

della Comunità differisca in misura inferiore a 0,20 unità di conto per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente preso in considerazione, quest'ultimo viene mantenuto;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, se viene riscosso un prelievo per i vitelli o i bovini adulti, viene parimenti riscosso un prelievo all'importazione delle carni di vitello o di bovino adulto elencate nell'allegato, sezione a), di detto regolamento alle voci 02.01 A II a) 1 aa) e 02.01 A II a) 1 bb); che tale prelievo è pari al prelievo riscosso, a seconda dei casi, per i vitelli o i bovini adulti, previa applicazione di un coefficiente che tenga conto del rapporto di valore tra le carni di cui trattasi, da un lato, ed i vitelli o i bovini adulti, dall'altro;

considerando che, se il prelievo viene riscosso per i bovini adulti, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 805/68, viene parimenti riscosso un prelievo all'importazione delle carni indicate nell'allegato, sezione b), del predetto regolamento; che questo prelievo è uguale al prelievo riscosso per i bovini adulti, previa applicazione di un coefficiente forfettario;

considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68, all'importazione dei prodotti elencati nell'allegato, sezione a), voce 02.01 A II a) 1 cc) dello stesso regolamento, viene riscosso un prelievo pari al più elevato dei prelievi applicabili ai vitelli o ai bovini adulti, previa applicazione di un coefficiente forfettario;

considerando che i coefficienti forfettari di cui sopra sono indicati, per ciascuno dei prodotti in esame, nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2249/73, della Commissione, del 17 agosto 1973, che fissa coefficienti a fini di calcolo del prelievo e stabilisce alcune definizioni per le carni diverse dalle carni bovine congelate⁽¹⁾; che tale regolamento definisce inoltre i requisiti che devono possedere determinati prodotti per i quali il prelievo è stato fissato mediante applicazione dei suddetti coefficienti;

considerando che i prelievi devono essere fissati rispettando gli obblighi che discendono dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità; che occorre inoltre tener conto del regolamento (CEE) n. 2170/73 del Consiglio, del 31 luglio 1973, recante conclusione dell'accordo commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia⁽²⁾;

considerando che i prelievi per i vitelli e la carne di vitelli sono identici a quelli applicabili per i bovini

adulti e la carne di bovini adulti su conformità al regolamento (CEE) n. 1100/74 della Commissione, del 3 maggio 1974⁽³⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 33, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento figura nella tariffa doganale comune;

considerando che i prelievi devono essere fissati una volta alla settimana e sono validi a decorrere dal lunedì successivo alla loro fissazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che, dalle norme dei regolamenti succitati e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha avuto conoscenza, risulta che i prelievi per i vitelli, i bovini adulti e le carni bovine diverse dalle carni congelate devono essere fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui agli articoli 10 e 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti delle sottovoci 02.01 A II a) 1 aa) e 02.01 A II a) 1 bb) sono quelli corrispondenti alle definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2249/73.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 1975.

⁽¹⁾ GU n. L 230 del 18. 8. 1973, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 224 del 13. 8. 1973, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 122 del 4. 5. 1974, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Prelievi applicabili dal 2 giugno 1975 all'importazione in provenienza dai paesi terzi (1)

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Austria Svezia Svizzera	Altri paesi terzi
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo : A. delle specie domestiche : II. altri : a) vitelli b) altri : 1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione (a) 2. altri : aa) non aventi ancora alcun dente d'adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine (c) bb) non nominati	Peso vivo 43,820 (b) 43,820 — 43,820 (b)	Altri paesi terzi 43,820 (b) — 43,820 43,820 (b)
02.01	Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate : A. carni : II. della specie bovina : a) domestica : 1. fresche o refrigerate : aa) di vitello : 11. carcasse e mezzene 22. quarti anteriori e busti 33. quarti posteriori e selle bb) di bovini adulti : 11. carcasse, mezzene e quarti detti compensati : aaa) carcasse aventi un peso pari o superiore a 180 kg e inferiore o pari a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso pari o superiore a 90 kg e inferiore o pari a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c) bbb) altri 22. quarti anteriori : aaa) aventi un peso pari o superiore a 45 kg e inferiore o pari a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c) bbb) altri	Peso netto 83,258 66,606 99,910 — 83,258 — 66,606	Altri paesi terzi 83,258 66,606 99,910 83,258 83,258 66,606 66,606

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(UC/100 kg)	
		Austria Svezia Svizzera	Altri paesi terzi
02.01 (seguito)	33. quarti posteriori :	Peso netto	
	aaa) aventi un peso pari o superiore a 45 kg e inferiore o pari a 68 kg — essendo questo peso pari o superiore a 38 kg e inferiore o pari a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola » — che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c)	—	99,910
	bbb) altri	99,910	99,910
	cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti :		
	11. pezzi non disossati	124,887	124,887
	142,853	142,853	
02.06	Carni e frattaglie commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate :		
	C. altre :		
	I. della specie bovina domestica :		
	a) carni :		
	1. non disossate	124,887	124,887
	2. disossate	142,853	142,853

(¹) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 521/70, modificato dal regolamento (CEE) n. 241/75, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei SAMA e dei PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Sono ammassi (e) in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti nonché alle condizioni speciali attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro dell'accordo bilaterale per il bestiame di fabbricazione concluso tra le Comunità europee e l'Austria.

(b) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è rimborsato oppure non è riscosso in conformità di queste disposizioni.

(c) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione del certificato di cui al paragrafo 2, lettera c), dell'allegato I all'accordo commerciale tra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1371/75 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1975

relativo ad una gara per la fornitura di butteroil al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 740/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 530/74 del Consiglio, del 4 marzo 1974, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di materie grasse del latte a titolo di aiuto alimentare a taluni paesi in via di sviluppo e a taluni organismi internazionali⁽³⁾, prevede fra l'altro che sono messe a disposizione del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) 1 000 tonnellate di butteroil prodotto con burro detenuto dagli organismi d'intervento; che il CICR ha chiesto la fornitura di 400 tonnellate di butteroil che possono essere prodotte con burro messo a disposizione dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 530/74, per tale fornitura si ricorre, in linea di massima, ad una procedura di gara;

considerando che, per quanto riguarda la procedura di gara, è opportuno attenersi sostanzialmente a quella stabilita con regolamento (CEE) n. 750/75 della Commissione, del 21 marzo 1975, relativo alle gare per le spese di fabbricazione e di fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare ai paesi del Sahel e all'Etiopia⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1154/75⁽⁵⁾; che sono tuttavia necessarie alcune precisazioni, in particolare per quanto riguarda il termine di presentazione delle offerte e le modalità di consegna del butteroil;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 530/74, per la fabbricazione

e la fornitura al CICR di una partita di 400 tonnellate di butteroil destinate a Gaza Sinai e alla Cisgiordania.

2. Per la procedura di gara e per le modalità di fabbricazione e di consegna del butteroil sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 750/75, fatte salve le disposizioni particolari sotto enunciate.

Articolo 2

1. Il burro destinato alla fabbricazione del butteroil di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è ritirato presso l'organismo d'intervento tedesco.

2. Il butteroil risponde, in ordine alla qualità e all'imballaggio, ai requisiti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 750/75 ed è condizionato unicamente in scatole di 5 kg.

3. Per quanto riguarda le iscrizioni che devono figurare sull'imballaggio, sono apposte sullo stesso, in sostituzione della dicitura di cui al capitolo II, 2 b), dell'allegato di cui al paragrafo precedente, le indicazioni seguenti:

- una croce rossa di 10 × 10 cm,
- la dicitura seguente, in lettere di almeno 1 cm di altezza:

a) per 240 tonnellate destinate a Gaza Sinai:

«GS — Gift of the European Economic Community — Action of the International Committee of the Red Cross»;

b) per 160 tonnellate destinate alla Cisgiordania:

«WB — Gift of the European Economic Community — Action of the International Committee of the Red Cross».

Articolo 3

1. La consegna si effettua CIF Ashdod (Israele).

La consegna CIF si considera effettuata nel momento in cui la merce è effettivamente depositata sulla banchina nel porto di sbarco o su alleggio, quando si utilizza quest'ultimo metodo.

2. L'organismo destinatario sostiene tutte le spese successive alla consegna, comprese quelle di ricevimento della merce.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 22. 3. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 65 del 7. 3. 1974, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 74 del 22. 3. 1975, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU n. L 114 del 3. 5. 1975, pag. 1.

Le eventuali soprastallie nel porto di sbarco per ritardi imputabili all'organismo destinatario sono a carico di quest'ultimo. Le relative aliquote e modalità fissate nel contratto tra il mandatario della Comunità e il trasportatore devono essere preventivamente convenute tra il mandatario e l'addetto al ricevimento dell'organismo destinatario.

3. L'imbarco ha luogo al più presto, e comunque entro il 10 luglio 1975.

Articolo 4

Il termine per la presentazione delle offerte scade il 10 giugno 1975 alle ore 12.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1372/75 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 1975

relativo ad una gara per le spese di fabbricazione e di fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare alla Somalia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 740/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, e l'articolo 28,considerando che il regolamento (CEE) n. 411/75 del Consiglio, del 17 febbraio 1975, relativo alla fornitura di butteroil, a titolo di aiuto alimentare, alla Somalia nell'ambito del regolamento (CEE) n. 530/74⁽³⁾, mette a disposizione della Somalia 150 tonnellate di butteroil prelevate sulla riserva di 4 400 tonnellate prevista dal regolamento (CEE) n. 530/74 del Consiglio, del 4 marzo 1974, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di materie grasse del latte, a titolo di aiuto alimentare, a taluni paesi in via di sviluppo e a taluni organismi internazionali⁽⁴⁾; che la Somalia ha chiesto la fornitura del quantitativo citato;considerando che le spese relative a tali forniture devono formare oggetto di una gara in conformità del regolamento (CEE) n. 750/75 della Commissione, del 21 marzo 1975, relativo alle gare per le spese di fabbricazione e di fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare ai paesi del Sahel e all'Etiopia⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1154/75⁽⁶⁾; che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 750/75 esige tuttavia alcune precisazioni, in particolare per quanto riguarda il termine di presentazione delle offerte e le modalità di consegna del butteroil; che, soprattutto nell'eventualità di un ingombro dei porti di destinazione previsti, può rivelarsi necessario dirottare il butteroil verso un altro porto; che occorre pertanto considerare la possibilità di modificare le spese inizialmente preventivate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 750/75, per le spese di fabbricazione e di fornitura di 150 tonnellate di butteroil destinate alla Somalia, per consegna cif Mogadiscio.

Articolo 2

1. Il burro destinato alla fabbricazione del butteroil è ritirato presso l'organismo d'intervento francese.

2. Il butteroil è conforme, per ciò che riguarda la qualità e l'imballaggio, ai requisiti stabiliti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 750/75.

Esso è condizionato unicamente in scatole di 20 kg.

La dicitura di cui al capitolo II, paragrafo 3, dell'allegato citato, indica, in lettere di almeno 1 centimetro di altezza:

« Gift of the European Economic Community to the Somali Democratic Republic — to be distributed free of charge ».

3. L'imbarco ha luogo al più presto e comunque non oltre il 10 luglio 1975.

Articolo 3

1. La gara ha per oggetto le spese di fabbricazione, d'imballaggio e di inoltro del butteroil dal momento del ritiro del burro dai depositi dell'organismo d'intervento sino al momento in cui il butteroil è consegnato allo stadio previsto dall'articolo 1.

La consegna cif Mogadiscio è considerata come avvenuta al momento in cui la merce è effettivamente deposta sul molo o su alleggio nel porto di sbarco.

Sono a carico del paese destinatario tutte le spese successive alla consegna della merce, comprese le spese di ricevimento della merce stessa.

2. I tassi e le modalità delle eventuali spese per ritardo di sbarco nel porto di destinazione dell'eventuale premio di celerità (dispatch money), che sono rispettivamente a carico o a beneficio del paese destinatario, sono fissati nel contratto tra l'aggiudicatario

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 74 del 22. 3. 1975, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 47 del 21. 2. 1975, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 65 del 7. 3. 1974, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 74 del 22. 3. 1975, pag. 30.⁽⁶⁾ GU n. L 114 del 3. 5. 1975, pag. 1.

che agisce in qualità di mandatario della Comunità e il trasportatore e devono essere stati preventivamente convenuti fra tale mandatario e il ricevente del paese destinatario.

Articolo 4

Il termine di presentazione delle offerte scade alle ore 12 del 10 giugno 1975.

Articolo 5

Il governo francese :

1. assicura che l'aggiudicatario :

- a) faccia pervenire al paese destinatario, nel più breve termine dopo il carico della merce, una comunicazione indicante il nome della nave, la data di carico, il quantitativo e la qualità della merce constatati all'imbarco, nonché il porto di sbarco ;
- b) informi il paese destinatario della data presunta di arrivo della nave al porto di sbarco almeno 10 giorni prima di tale data ;
- c) provveda affinché sia inserito nel contratto di nolo l'obbligo per il capitano della nave di infor-

mare con almeno 72 ore di anticipo il paese destinatario della data probabile di arrivo della nave in porto ;

2. trasmette nel più breve termine alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 6

1. Su richiesta della Commissione che designa un porto diverso da quello di cui all'articolo 1, l'organismo d'intervento francese, d'accordo con l'aggiudicatario, può far sbarcare il butteroil nel nuovo porto designato.

2. In tal caso, l'organismo d'intervento francese concorda con l'aggiudicatario la riduzione o l'aumento delle spese rispetto a quelle inizialmente preventivate.

3. L'organismo d'intervento comunica immediatamente alla Commissione i nuovi importi concordati per le spese.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1373/75 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 1975

relativo ad una gara per la fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare alla Guinea Bissau e alle isole del Capo Verde

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 740/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 782/75 del Consiglio, del 26 marzo 1975, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di butteroil, a titolo di aiuto alimentare, alla Guinea Bissau e alle isole del Capo Verde⁽³⁾, prevede che vengano messe a disposizione di tali paesi rispettivamente 350 e 100 tonnellate di butteroil;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del suddetto regolamento, per tali forniture si ricorre, in linea di massima, ad una procedura di gara;

considerando che, per quanto riguarda la procedura di gara, è opportuno attenersi sostanzialmente a quella stabilita con regolamento (CEE) n. 750/75 della Commissione, del 21 marzo 1975, relativo alle gare per le spese di fabbricazione e di fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare ai paesi del Sahel e all'Etiopia⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1154/75⁽⁵⁾; che sono tuttavia necessarie alcune precisazioni, in particolare per quanto riguarda il termine di presentazione delle offerte e le modalità di consegna del butteroil;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 782/75, per la fabbricazione e la fornitura di una partita di 450 tonnellate di butte-

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 22. 3. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 78 del 27. 3. 1975, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 74 del 22. 3. 1975, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU n. L 114 del 3. 5. 1975, pag. 1.

roil, di cui 350 tonnellate destinate alla Guinea Bissau e 100 tonnellate alle isole del Capo Verde.

2. Per la procedura di gara e per le modalità di fabbricazione e di consegna del butteroil sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 750/75, fatte salve le disposizioni particolari sotto enunciate.

Articolo 2

1. Il burro destinato alla fabbricazione del butteroil di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è ritirato presso l'organismo d'intervento tedesco.

2. Il butteroil risponde, in ordine alla qualità e all'imballaggio, ai requisiti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 750/75 ed è condizionato unicamente in scatole di 5 kg.

3. Per quanto riguarda le iscrizioni che devono figurare sull'imballaggio, sono apposte sullo stesso, in sostituzione della dicitura di cui al capitolo II, 2 b), dell'allegato di cui al paragrafo precedente, le indicazioni seguenti:

— per 350 tonnellate:

« Butteroil — Dom da Comunidade economica europeia a Guine-Bissau »;

— per 100 tonnellate:

« Butteroil — Dom da Comunidade economica europeia as Ilhas de Cabo Verde ».

Articolo 3

1. La fornitura si effettua:

— per 350 tonnellate: Cif Bissau, Guinea Bissau;

— per 100 tonnellate: Cif Porto Grande (Isola di S. Vicente), isole del Capo Verde.

2. La fornitura cif si considera effettuata al momento in cui la merce viene effettivamente ritirata dalla stiva della nave nel porto di sbarco.

Il paese destinatario sostiene tutte le spese successive alla consegna della merce, comprese le spese di scaricamento e le eventuali spese di trasporto mediante alleggio.

Le eventuali controstallie e l'eventuale premio di celerità (dispatch money) nel porto di sbarco sono a

carico o a beneficio del paese destinatario. I relativi importi e modalità, convenuti nel contratto tra il mandatario della Comunità o il trasportatore, devono essere stati preliminarmente concordati fra detto mandatario e il consegnatario del paese destinatario.

3. L'imbarco ha luogo al più presto, e comunque entro il 10 luglio 1975.

Articolo 4

Il termine per la presentazione delle offerte scade il 10 giugno 1975, alle ore 12.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1374/75 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 1975

relativo ad una gara per le spese di fornitura di latte scremato in polvere al
Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 740/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1827/74 del Consiglio, dell'11 luglio 1974, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere, a titolo di aiuto alimentare, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali⁽³⁾, prevede fra l'altro che sono messe a disposizione del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) 3 000 tonnellate di latte scremato in polvere; che il CICR ha chiesto la fornitura di 140 tonnellate di latte scremato in polvere;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1826/74 del Consiglio, dell'11 luglio 1974, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, a titolo di aiuto alimentare, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali⁽⁴⁾, per tale fornitura si ricorre in linea di massima ad una procedura di gara;

considerando che, per quanto riguarda la procedura di gara, è opportuno attenersi sostanzialmente a quella stabilita con regolamento (CEE) n. 597/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, relativo a gare per le spese di fornitura di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico a titolo di aiuto alimentare ai paesi del Sahel e all'Etiopia⁽⁵⁾; che sono tuttavia necessarie alcune precisazioni, in particolare per quanto riguarda il termine di presentazione delle offerte e le modalità di consegna del latte scremato in polvere;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 1826/74, per le spese di

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 22. 3. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 190 del 13. 7. 1974, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 190 del 13. 7. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 63 dell'8. 3. 1975, pag. 7.

fornitura al CICR di una partita di 140 tonnellate di latte scremato in polvere destinate a Gaza Sinaï e alla Cisgiordania.

2. Per la procedura di gara e per le modalità di trasporto del latte scremato in polvere sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 597/75, fatte salve le disposizioni particolari sotto enunciate.

Articolo 2

1. Il latte scremato in polvere è ritirato presso l'organismo d'intervento belga.

2. Esso è imballato conformemente ai requisiti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 597/75.

L'organismo d'intervento interessato fa apporre sull'imballaggio:

— una croce rossa di 10 × 10 cm,

— la dicitura seguente, in lettere di almeno 1 cm di altezza:

a) per 81 tonnellate destinate a Gaza Sinaï:

«GS — Gift of the European Economic Community — Action of the International Committee of the Red Cross»;

b) per 59 tonnellate destinate alla Cisgiordania:

«WB — Gift of the European Economic Community — Action of the International Committee of the Red Cross».

Articolo 3

1. La consegna si effettua CIF Ashdod (Israele).

La consegna cif si considera effettuata nel momento in cui la merce è effettivamente depositata sulla banchina nel porto di sbarco o su alleggio, quando si utilizza quest'ultimo metodo.

2. L'organismo destinatario sostiene tutte le spese successive alla consegna, comprese quelle di ricevimento della merce.

Le eventuali soprastallie nel porto di sbarco per ritardi imputabili all'organismo destinatario sono a carico di

quest'ultimo. Le relative aliquote e modalità fissate nel contratto tra il mandatario della Comunità e il trasportatore devono essere preventivamente convenute tra il mandatario e l'addetto al ricevimento dell'organismo destinatario.

3. L'imbarco ha luogo il più presto possibile, e comunque entro il 10 luglio 1975.

Articolo 4

Il termine per la presentazione delle offerte scade il 10 giugno 1975 alle ore 12.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1375/75 DELLA COMMISSIONE**del 29 maggio 1975****relativo alle condizioni per il riconoscimento delle associazioni di produttori del luppolo in Irlanda**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo⁽¹⁾, modificato dall'atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1351/72 della Commissione, del 28 giugno 1972, relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore del luppolo⁽³⁾, dispone all'articolo 2, paragrafo 1, che, per essere riconosciuta, un'associazione deve essere composta di almeno sette produttori;

considerando che successivamente all'entrata in vigore del predetto regolamento la regolamentazione comunitaria in materia agricola è divenuta applicabile in Irlanda;

considerando che in detto Stato esiste una sola regione produttrice di luppolo; che il numero di produttori in tale regione è inferiore a sette;

considerando che la situazione geografica dell'Irlanda non facilita l'adesione dei produttori irlandesi alle associazioni di produttori di altri paesi membri; che i quattro produttori di cui trattasi adempiono peraltro

tutte le altre condizioni prescritte dal regolamento (CEE) n. 1351/72 per la costituzione di un'associazione riconosciuta di produttori;

considerando che onde evitare che detti produttori si trovino in una situazione di svantaggio rispetto agli altri produttori della Comunità, occorre derogare in favore dell'Irlanda alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1351/72, riducendo a tre il numero minimo di produttori necessario per costituire un'associazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In Irlanda, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1351/72, un'associazione di produttori può essere riconosciuta se è composta da almeno 3 produttori.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1972, pag. 13.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1376/75 DELLA COMMISSIONE**del 29 maggio 1975****che modifica il regolamento (CEE) n. 540/75 concernente misure monetarie supplementari nel settore agricolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 475/75 del Consiglio, del 27 febbraio 1975, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 540/75 della Commissione, del 28 febbraio 1975, che definisce le misure supplementari da adottare nel settore agricolo in seguito alla fissazione, con effetto dal 3 marzo 1975, di nuovi tassi rappresentativi per le monete di taluni Stati membri⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1108/75⁽³⁾, sono elencati determinati importi in moneta nazionale che sono mantenuti invariati fino all'inizio della campagna di commercializzazione 1975/1976; che fra tali importi figurano i prezzi d'intervento nel settore dei cereali; considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75⁽⁵⁾, dispone che dal 1° giugno al 31 luglio si applicano per il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo e la segala i prezzi d'intervento validi per il mese di agosto della campagna di commercializzazione successiva;

considerando tuttavia che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 475/75, nel settore dei cereali l'adeguamento dei prezzi d'intervento in moneta nazionale sulla base del tasso di cambio corrispondente al nuovo tasso rappresentativo fissato nell'articolo 1 dello stesso regolamento ha luogo soltanto all'inizio della campagna 1975/1976, e precisamente il 1° agosto 1975; che l'aumento dei prezzi d'intervento deciso per la nuova campagna sarà già d'applicazione per i cereali in causa sin dai mesi di giugno e luglio 1975, per cui dall'applicazione del nuovo tasso di cambio al

1° agosto risulterebbe un ribasso dei prezzi d'intervento espressi nella moneta di determinati Stati membri; che si tratta nella fattispecie degli Stati membri per i quali il nuovo tasso rappresentativo della moneta è rivalutato rispetto alla relativa parità, cioè i paesi del Benelux e la Germania;

considerando che, onde evitare quest'anomalia, è opportuno che in detti Stati membri i prezzi d'intervento per i prodotti di cui trattasi siano convertiti in moneta nazionale con il nuovo tasso di cambio fin dal 1° giugno 1975, data alla quale si applicano per tali cereali i prezzi d'intervento per la campagna 1975/1976; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 540/75 disponendo che nei paesi del Benelux e in Germania i coefficienti di cui all'articolo 1 di detto regolamento non siano più applicati ai prezzi d'intervento a decorrere dal 1° giugno 1975;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 540/75 è completato dal secondo comma seguente:

« Tuttavia, nel settore dei cereali, ai prezzi d'intervento validi per il frumento tenero, il frumento duro, la segala e l'orzo nei Paesi del Benelux e in Germania si applica il rispettivo coefficiente di cui al comma precedente soltanto fino al 31 maggio 1975. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 28.

(2) GU n. L 57 del 3. 3. 1975, pag. 29.

(3) GU n. L 110 del 30. 4. 1975, pag. 12.

(4) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(5) GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1377/75 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1975

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai cementi idraulici della voce doganale n. 25.23 originari della Jugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3054/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3054/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari a un importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1971, provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1972 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi o territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimale comunitario pari al 50 % del suddetto massimale; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori, non appena raggiunto a livello comunitario l'importo massimale in questione;

considerando che per i cementi idraulici della voce doganale 25.23 e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 457 000 unità

di conto e che, quindi, l'importo massimo è pari a 228 500 unità di conto; che alla data del 27 maggio 1975, le importazioni nella Comunità di cementi idraulici della voce doganale 25.23 originari della Jugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3054/74, che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Jugoslavia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 2 giugno 1975, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3054/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Jugoslavia:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
25.23	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1975.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 329 del 9. 12. 1974, pag. 70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1378/75 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1975

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acido citrico della sottovoce doganale n. 29.16 A IV a) originario del Messico beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3054/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3054/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari a un importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1971, provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1972 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi o territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori, non appena raggiunto a livello comunitario l'importo massimo in questione;

considerando che per l'acido citrico della sottovoce doganale 29.16 A IV a) e secondo i calcoli effettuati

sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 292 000 unità di conto e che, quindi, l'importo massimo è pari a 146 000 unità di conto; che alla data del 27 maggio 1975, le importazioni nella Comunità di acido citrico della sottovoce doganale 29.16 A IV a) originario del Messico beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3054/74 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Messico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 2 giugno 1975, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3054/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Messico :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.16 A IV a)	Acido citrico

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1975.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 329 del 9. 12. 1974, pag. 70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1379/75 DELLA COMMISSIONE**del 29 maggio 1975****che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 740/75 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 829/75 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1219/75 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 829/75 ai prezzi di cui

la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 22. 3. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 79 del 28. 3. 1975, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 121 del 14. 5. 1975, pag. 9.

ALLEGATO

Nomenclatura tariffaria		Codice	Importo del prelievo UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci		
04.01	<p>Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati :</p> <p>A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 % :</p> <p>I. Iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati :</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri</p> <p>b) altri</p> <p>II. altri :</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 4 %</p> <p>2. superiore a 4 %</p> <p>b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 4 %</p> <p>2. superiore a 4 %</p> <p>B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %</p> <p>II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %</p> <p>III. superiore a 45 %</p>	<p>0110</p> <p>0120</p> <p>0130</p> <p>0140</p> <p>0150</p> <p>0160</p> <p>0200</p> <p>0300</p> <p>0400</p>	<p>16,61</p> <p>14,61</p> <p>14,61</p> <p>18,06</p> <p>13,61</p> <p>17,06</p> <p>37,65</p> <p>79,65</p> <p>123,09</p>
04.02	<p>Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati :</p> <p>A. senza aggiunta di zuccheri :</p> <p>I. Siero di latte</p> <p>II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati :</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 1,5 %</p> <p>2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %</p> <p>3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %</p> <p>4. superiore a 29 %</p> <p>b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 1,5 %</p> <p>2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %</p> <p>3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %</p> <p>4. superiore a 29 %</p> <p>III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :</p> <p>a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % :</p> <p>1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %</p> <p>2. altri</p> <p>b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 45 %</p> <p>2. superiore a 45 %</p>	<p>0500</p> <p>0620</p> <p>0720</p> <p>0820</p> <p>0920</p> <p>1020</p> <p>1120</p> <p>1220</p> <p>1320</p> <p>1420</p> <p>1520</p> <p>1620</p> <p>1720</p>	<p>11,48</p> <p>60,81</p> <p>78,68</p> <p>80,68</p> <p>92,40</p> <p>54,81</p> <p>72,68</p> <p>74,68</p> <p>86,40</p> <p>12,19</p> <p>16,46</p> <p>79,65</p> <p>123,09</p>

Nomenclatura tariffaria		Codice	Importo del prelievo UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci		
04.02 (seguito)	B. con aggiunta di zuccheri :		
	I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati :		
	a) Latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » ⁽¹⁾ , in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % e inferiore o uguale al 27 % ⁽²⁾	1820	30,00
	b) altri :		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 % ⁽³⁾	2220	per kg 0,5481 ⁽⁹⁾
	bb) superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % ⁽³⁾	2320	per kg 0,7268 ⁽⁹⁾
	cc) superiore a 27 % ⁽³⁾	2420	per kg 0,8640 ⁽⁹⁾
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 % ⁽³⁾	2520	per kg 0,5481 ⁽¹⁰⁾
	bb) superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % ⁽³⁾	2620	per kg 0,7268 ⁽¹⁰⁾
	cc) superiore a 27 % ⁽³⁾	2720	per kg 0,8640 ⁽¹⁰⁾
	II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :		
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	2810	22,74
b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
1. inferiore o uguale a 45 % ⁽³⁾	2910	per kg 0,7965 ⁽¹⁰⁾	
2. superiore a 45 % ⁽³⁾	3010	per kg 1,2309 ⁽¹⁰⁾	
Burro :			
A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %	3110	144,81	
B. altro	3210	176,67	
Formaggi e latticini :			
A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati od in polvere :			
I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi ⁽²⁾ :			
a) in forme standard ⁽⁴⁾ e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ per 100 kg peso netto :			
1. uguale o superiore a 186,68 UC (a) ed inferiore a 206,68 UC (a)	3317	15,00	
2. uguale o superiore a 206,68 UC (a)	3416	120,52 ⁽¹¹⁾	
04.03			
04.04			

Nomenclatura tariffaria		Codice	Importo del prelievo UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci		
04.04 (seguito)	b) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte :		
	1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto :		
	aa) uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 206,68 UC (a) e inferiore a 234,68 UC (a) per 100 kg peso netto	3517	15,00
	bb) uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 234,68 UC (a) per 100 kg peso netto	3615	120,52 ⁽¹¹⁾
	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g ⁽⁶⁾ e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 254,68 UC (a) per 100 kg peso netto	3715	120,52 ⁽¹¹⁾
	II. altri	3800	120,52
	B. Formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate ⁽²⁾	3900	114,82 ⁽¹²⁾
	C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere	4000	84,23
	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere :		
	I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati per la vendita al minuto ⁽⁷⁾ , di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 150 UC per 100 kg peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca inferiore o uguale a 56 % ⁽²⁾	4120	30,00
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	a) inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	1. inferiore o uguale a 48 %	4410	98,40
	2. superiore a 48 %	4510	105,62
b) superiore a 36 %	4610	185,62	
E. altri :			
I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso di materie grasse inferiore o uguale a 40 %, ed aventi un tenore di acqua, in peso, della materia non grassa.:			
a) inferiore o uguale a 47 %	4710	114,82	

Nomenclatura tariffaria			
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo del prelievo UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	<p>b) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 % :</p> <p>1. Cheddar, Chester</p> <p>aa) Cheddar, in forme intere standard ⁽⁴⁾, fabbricato con latte non pastorizzato, avente un tenore minimo di materie grasse del 50 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 9 mesi e di un valore franco frontiera per 100 kg peso netto uguale o superiore a 186,20 UC ⁽²⁾</p> <p>bb) altri</p> <p>2. Tilsit e Butterkäse, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca ⁽²⁾ :</p> <p>aa) inferiore o uguale a 48 %</p> <p>bb) superiore a 48 %</p> <p>3. Kashkaval ⁽²⁾</p> <p>4. Formaggi di pecora o di bufala in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra ⁽²⁾</p> <p>5. altri</p> <p>c) superiore a 72 % :</p> <p>1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g</p> <p>2. altri</p> <p>II. non nominati :</p> <p>a) grattugiati od in polvere</p> <p>b) altri</p>	<p>4830</p> <p>4850</p> <p>4922</p> <p>5022</p> <p>5030</p> <p>5060</p> <p>5120</p> <p>5210</p> <p>5250</p> <p>5310</p> <p>5410</p>	<p>15,00</p> <p>122,21</p> <p>101,45 ⁽¹³⁾</p> <p>101,45 ⁽¹⁴⁾</p> <p>101,45 ⁽¹⁵⁾</p> <p>101,45 ⁽¹⁵⁾</p> <p>101,45</p> <p>76,09</p> <p>181,45</p> <p>114,82</p> <p>181,45</p>
17.02	<p>Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati :</p> <p>A. Lattosio e sciroppo di lattosio :</p> <p>II. altri (diversi da quelli contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro) ⁽¹⁶⁾</p>	<p>5500</p>	<p>15,25</p>
17.05	<p>Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o colorati (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione :</p> <p>A. Lattosio e sciroppo di lattosio</p>	<p>5600</p>	<p>15,25</p>
23.07	<p>Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :</p> <p>B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari ⁽⁸⁾ :</p> <p>I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio :</p> <p>a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % :</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %</p> <p>4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %</p>	<p>5700</p> <p>5800</p>	<p>43,11</p> <p>55,71</p>

Nomenclatura tariffaria			
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo del prelievo UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
23.07 (seguito)	b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % :		
	1.		
	2.		
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	5900	51,82
	c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % :		
	1.		
	2.		
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	6000	41,92
	II. non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	6100	55,71

Per le note da ⁽¹⁾ a ⁽⁶⁾ vedere le note da ⁽¹⁾ a ⁽⁶⁾ del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio (GU n. L 151 del 30. 6. 1968).

⁽¹⁾ Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
b) 6,00 UC,
c) 0 UC.

⁽²⁾ Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
b) 0 UC.

⁽³⁾ Il prelievo è limitato a 7,50 UC per 100 kg peso netto.

⁽⁴⁾ Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 6 % del valore in dogana.

⁽⁵⁾ Il prelievo è limitato a 43,80 UC per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

⁽⁶⁾ Il prelievo è limitato a 63,80 UC per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

⁽⁷⁾ Il prelievo è limitato a 43,80 UC per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

⁽⁸⁾ Il lattosio e lo sciroppo di lattosio, della sottovoce 17.02 A I sono, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, assoggettati al prelievo che è applicabile al lattosio e sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II.

(a) Per le importazioni nel Regno Unito, tale valore franco frontiera è diminuito di 7,11 UC per 100 kg, peso netto.

NB : Per la voce 04.04, il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'unità di conto alla quale si fa riferimento nel testo delle suddivisioni della presente voce E, in deroga alla regola generale C 3 della parte prima, titolo I, della tariffa doganale comune, il tasso rappresentativo, se questo tasso viene fissato in conformità del regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1380/75 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1975

recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 475/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1463/73 della Commissione, del 30 maggio 1973, recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari⁽³⁾, sono state modificate a più riprese dopo la loro adozione, da ultimo dal regolamento (CEE) n. 538/75⁽⁴⁾; che i testi modificativi, a motivo del loro numero e del fatto che sono pubblicati in diversi numeri della Gazzetta ufficiale, sono di difficile consultazione; che, in tali condizioni, è opportuno procedere alla loro codificazione; che si potrà inoltre cogliere l'occasione per apportarvi alcune modifiche;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 974/71 prevede che, se uno Stato membro ammette per la propria moneta, nelle transazioni commerciali, un tasso di cambio superiore o inferiore al limite di fluttuazione autorizzato dalla regolamentazione internazionale in vigore il 12 maggio 1971,

- a) lo Stato membro la cui moneta è apprezzata oltre il limite di fluttuazione riscuote all'importazione e concede all'esportazione,
- b) lo Stato membro la cui moneta è deprezzata oltre il limite di fluttuazione riscuote all'esportazione e concede all'importazione,

importi compensativi monetari per i prodotti di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo negli scambi con gli altri Stati membri e con i paesi terzi;

considerando che, in virtù del paragrafo 1 bis del suddetto articolo, qualora, per la conversione tra

l'unità di conto e la moneta di uno Stato membro sia utilizzato un tasso diverso da quello corrispondente alla parità di tale moneta, il paragrafo 1 si applica ugualmente se, per la moneta in questione, la media dei tassi di cambio in contanti rilevati sul mercato durante un periodo da determinare si scosti almeno dell'1 % dal tasso di cambio utilizzato;

considerando che, per l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1 bis, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 974/71 è necessario determinare il periodo durante il quale sono rilevati i tassi di cambio in contanti la cui media aritmetica serve in particolare per il calcolo degli importi compensativi; che tale periodo deve essere sufficientemente rappresentativo dell'evoluzione dei tassi, pur consentendo di seguire gli stessi il più rapidamente possibile nella fissazione degli importi compensativi; che è pertanto opportuno adottare in linea di massima un periodo di sette giorni determinato in funzione delle esigenze di tecnica amministrativa;

considerando che è opportuno basarsi per il calcolo sui corsi di cambio in contanti più rappresentativi;

considerando che per il calcolo degli importi compensativi monetari occorre basarsi sul livello comune dei prezzi, tenendo conto tuttavia del fatto che nei nuovi Stati membri il prezzo comune non è ancora applicato per taluni prodotti e che la differenza tra i due livelli di prezzo è compensata dall'importo compensativo «adesione»;

considerando che gli importi compensativi «adesione», nonché gli elementi fissi ai sensi dell'articolo 61 dell'atto di adesione⁽⁵⁾, gli oneri all'importazione, le restituzioni e tutti gli altri importi da riscuotere o da concedere negli scambi con i paesi terzi, fissati in unità di conto, sono convertiti, come i prezzi negli Stati membri interessati, nelle monete di tali Stati membri mediante i tassi previsti nell'ambito della politica agraria comune; che è pertanto necessario basarsi per il calcolo dell'importo compensativo monetario solo sulla differenza tra il livello di prezzo e l'importo espresso in unità di conto di cui trattasi; che, nell'intento di semplificare il sistema per consentire l'applicazione di un importo compensativo identico negli scambi di un dato Stato membro con ciascuno degli altri Stati membri e con i paesi terzi, è opportuno correggere gli importi compensativi «adesione» nonché gli elementi fissi, gli oneri all'im-

⁽¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. L 146 del 4. 6. 1973, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 57 del 3. 3. 1975, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

portazione, le restituzioni e tutti gli altri importi da riscuotere o da concedere negli scambi con i paesi terzi mediante un coefficiente che esprima la situazione della moneta dello Stato membro che deve applicare l'importo compensativo monetario;

considerando che i tassi rappresentativi della sterlina irlandese e della sterlina inglese differiscono pur avendo le due monete lo stesso valore effettivo; che, per tale motivo, è possibile che lo scarto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 974/71 sia raggiunto soltanto per una delle monete in questione; che, alle condizioni descritte, una modifica per la sola moneta interessata può tuttavia provocare distorsioni di concorrenza; che è pertanto opportuno prevedere un'adeguata procedura per evitare un tale risultato;

considerando che l'Unione economica belgo-lussemburghese (UEBL) e i Paesi Bassi hanno deciso di mantenere tra le rispettive monete i margini di fluttuazione validi per tali monete anteriormente al 9 maggio 1971 e non hanno modificato le relazioni delle rispettive monete; che, pertanto, l'ampliamento dei margini di fluttuazione si ripercuote, per gli Stati membri in questione, solo nei confronti degli altri Stati membri e dei paesi terzi, lasciando impregiudicati gli scambi commerciali all'interno dell'UEBL e tra l'UEBL e i Paesi Bassi; che, per tale motivo, tali Stati membri hanno dichiarato, conformemente all'articolo 233 del trattato, che non intendono applicare gli importi compensativi monetari tra di loro; che, ai fini dell'applicazione del regime degli importi compensativi monetari, è pertanto opportuno considerarli come un unico Stato membro;

considerando che taluni Stati membri possono tuttora incontrare difficoltà per la concessione degli importi compensativi all'importazione; che è pertanto opportuno prevedere, in caso di ricorso alle disposizioni dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 974/71, norme comuni relative all'applicazione e alla rinuncia all'applicazione di dette disposizioni;

considerando che, a fini di armonizzazione, è opportuno, per l'applicazione degli importi compensativi monetari, considerare come giorno dell'importazione quello previsto in materia di dazi doganali e prelievi, e come giorno dell'esportazione quello previsto in materia di restituzioni all'esportazione;

considerando che, per il pagamento dell'importo compensativo relativo a un prodotto esportato verso un altro Stato membro, è opportuno ottenere la prova che il prodotto abbia lasciato il territorio geografico dello Stato membro in cui sono espletate le formalità doganali di esportazione;

considerando che il regime previsto dal presente regolamento può riferirsi solo a prodotti che si trovano in libera circolazione all'interno della comunità; che, inoltre, i prodotti che beneficiano di un importo compensativo devono essere di qualità tale da poter essere commercializzati in condizioni normali;

considerando che, ai fini di una corretta gestione amministrativa, occorre esigere che la domanda di pagamento dell'importo compensativo sia presentata entro un termine ragionevole; che, onde evitare distorsioni di concorrenza tra gli operatori degli Stati membri, è necessario fissare un termine per il pagamento degli importi compensativi concessi; che occorre tuttavia tener presente che in casi eccezionali detto termine non può essere rispettato;

considerando che, all'importazione di alcuni prodotti agricoli soggetti all'applicazione di importi compensativi monetari, la mancata osservanza di un limite inferiore di prezzo implica l'aumento dell'onere all'importazione; che, nel caso di un apprezzamento della moneta, vista l'applicazione obbligatoria dei tassi di cambio fissati nel quadro della politica agricola comune, tale sistema provoca un rincaro dei prodotti interessati; che, infatti, il valore del prodotto di cui trattasi, espresso nella moneta degli Stati membri che hanno adottato le misure monetarie in questione, risulta maggiorato rispetto a quello espresso nella moneta dei paesi terzi, e, in più, l'importo compensativo è riscosso all'importazione; che, viceversa, nel caso di un deprezzamento della moneta, si rischia di non rispettare il limite inferiore; si può ovviare a tale difficoltà se si considera che il limite in questione è osservato se il prezzo d'offerta del prodotto fornito, maggiorato o diminuito di un importo che rifletta l'incidenza della situazione monetaria sul limite in questione, non è ad esso inferiore;

considerando che le esportazioni a titolo di aiuto alimentare perseguono finalità umanitarie; che è quindi opportuno esentarle dall'applicazione degli importi compensativi monetari;

considerando che la regolamentazione comunitaria prevede in particolare una franchigia dai dazi doganali e da altre imposte per le piccole spedizioni prive di qualsiasi carattere commerciale, nonché per i prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori; che tali prodotti devono beneficiare all'esportazione di un regime analogo per quanto riguarda gli importi compensativi monetari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione per le organizzazioni comuni dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione degli importi compensativi istituiti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 974/71, in appresso denominati «importi compensativi monetari».

TITOLO I

Calcolo degli importi compensativi monetari

Articolo 2

Il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1 bis, secondo comma, all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, e all'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 974/71 inizia il mercoledì di una settimana e termina il martedì della settimana successiva.

Articolo 3

I tassi di cambio in contanti rispetto a ciascuna delle monete degli Stati membri che mantengono tra di loro uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 % sono :

- a) per quanto concerne il franco francese : il tasso medio ufficiale stabilito ogni giorno feriale alla borsa valori di Parigi ;
- b) per quanto concerne la lira italiana : la media dei tassi medi ufficiali stabiliti ogni giorno feriale alle borse valori di Roma e di Milano ;
- c) per quanto concerne la sterlina irlandese e la sterlina inglese : i tassi medi rilevati ogni giorno feriale a mezzogiorno sui mercati dei cambi dei due Stati membri interessati.

Articolo 4

1. Per ciascuno Stato membro e per ciascun prodotto per i quali ricorrono le condizioni di applicazione degli importi compensativi monetari è fissato un importo compensativo monetario.

Tale importo è calcolato sulla base del prezzo comune, eventualmente diminuito a norma delle disposizioni dell'atto di adesione.

2. L'importo fissato in conformità del paragrafo precedente si applica negli scambi tra gli Stati membri e tra questi ultimi e i paesi terzi.

3. Tuttavia, viene applicato un coefficiente :

- a) negli scambi con i nuovi Stati membri, agli importi compensativi «adesione» ed agli elementi fissi,
- b) negli scambi coi paesi terzi, agli oneri all'importazione, nonché alle restituzioni ed ai prelievi all'esportazione,

fissati in unità di conto, applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 1.

Tale coefficiente è derivato dalla percentuale utilizzata per il calcolo dell'importo compensativo monetario ed è fissato dalla Commissione contemporaneamente a tale importo.

L'importo riscosso all'esportazione di latte scremato o di latte scremato in polvere sotto forma di latte scremato in polvere denaturato o di alimenti composti, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 986/68, non è considerato prelievo all'esportazione ai sensi del presente regolamento.

4. Se il prelievo o la restituzione devono essere maggiorati, o, secondo il caso, diminuiti di importi compensativi «adesione» e di importi compensativi monetari, e se al tempo stesso deve loro applicarsi un coefficiente, le operazioni necessarie sono le seguenti :

- a) il prelievo o la restituzione è diminuito o, secondo il caso, maggiorato dell'importo compensativo «adesione» ;
- b) al risultato viene applicato il coefficiente ;
- c) l'importo così ottenuto, dopo essere stato convertito in moneta nazionale, viene diminuito o, secondo il caso, maggiorato dell'importo compensativo monetario.

Articolo 5

Nel caso in cui la condizione prevista dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 974/71 ricorra soltanto per la sterlina irlandese o per la sterlina inglese gli importi compensativi monetari applicabili nei due Stati membri interessati sono modificati dalla Commissione in funzione dello scarto rilevato per ciascuna delle due monete.

TITOLO II

Applicazione degli importi compensativi monetari negli scambi con i paesi terzi

Articolo 6

Negli scambi con i paesi terzi agli importi compensativi monetari si applicano le disposizioni in materia di concessione di restituzioni all'esportazione, di riscossione di dazi doganali o di prelievi all'importazione. Se l'importo compensativo monetario da riscuotere per un'esportazione è superiore all'importo della restituzione, ovvero se questa non è fissata, la parte dell'importo compensativo monetario eccedente la restituzione, o, se del caso, la totalità dell'importo compensativo monetario è esigibile all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione.

TITOLO III

Applicazione degli importi compensativi monetari negli scambi intracomunitari*Articolo 7*

Negli scambi tra gli Stati membri si applicano le disposizioni degli articoli da 8 a 15.

Articolo 8

1. L'aliquota dell'importo compensativo monetario da concedere o da riscuotere è quella applicabile il giorno dell'esportazione o il giorno dell'importazione.
2. Per la determinazione dell'aliquota dell'importo compensativo monetario da concedere o da riscuotere all'esportazione, il giorno dell'esportazione è quello nel quale il servizio doganale accetta l'atto con cui il dichiarante manifesta la propria volontà di esportare verso un altro Stato membro un prodotto cui si applica un importo compensativo monetario. Dal momento dell'accettazione, il prodotto è sottoposto a controllo doganale fino all'uscita dal territorio dello Stato membro di esportazione.
3. Ai sensi del presente regolamento, l'accettazione dell'atto di cui al paragrafo 2 è considerata come espletamento delle formalità doganali di esportazione.
4. Il giorno di espletamento delle formalità doganali di esportazione è determinante per stabilire la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato.
5. Per la determinazione dell'aliquota dell'importo compensativo monetario da concedere o da riscuotere all'importazione, il giorno dell'importazione coincide con quello previsto in materia di dazi doganali e di prelievi.

Articolo 9

1. Negli scambi tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi non viene concesso o riscosso alcun importo compensativo monetario.

Tuttavia, qualora in tali scambi sia utilizzato un documento comunitario comprovante il carattere comunitario della merce, le disposizioni del comma precedente si applicano soltanto se detto documento reca una delle menzioni seguenti, autenticata dal timbro dell'ufficio doganale di partenza:

- « Montant compensatoire monétaire non applicable au Benelux »
- « Währungsausgleichsbetrag in Benelux nicht anwendbar »
- « Monetair compenserend bedrag niet van toepassing in de Benelux ».

2. Per l'applicazione del presente regolamento, l'UEBL e i Paesi Bassi sono considerati un unico Stato membro.

Articolo 10

1. Il pagamento dell'importo compensativo monetario concesso all'esportazione è subordinato alla presentazione della prova che il prodotto per il quale sono state espletate le formalità doganali di esportazione ha lasciato il territorio geografico dello Stato membro in cui tali formalità sono state espletate.
2. Il pagamento dell'importo compensativo monetario concesso all'importazione è subordinato alla presentazione della prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali d'importazione e dell'avvenuta riscossione dei dazi e delle tasse di effetto equivalente dovuti in tale Stato membro.

Articolo 11

1. Se uno Stato membro esportatore desidera avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 974/71, informa delle sue intenzioni la Commissione, previo accordo dello Stato membro importatore. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
2. Il pagamento da parte dello Stato membro esportatore dell'importo compensativo monetario che dovrebbe essere concesso dallo Stato membro importatore è subordinato alla presentazione della prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali d'importazione e dell'avvenuta riscossione dei dazi e delle tasse di effetto equivalente esigibili nello Stato membro importatore.

Tale prova viene fornita mediante presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (C E) n. 2315/69. Per quanto riguarda le menzioni speciali dell'esemplare di controllo, devono essere compilate:

1. le caselle 101 e 103;
2. la casella 104, cancellando le menzioni che non interessano e aggiungendo una delle menzioni seguenti:
 - « Destinato ad essere immesso in consumo in (Stato membro importatore) »,
 - « Destiné à être mis à la consommation en/au(x) (État membre importateur) »,
 - « Bestemt til forbrug i (den indførende medlemsstat) »,
 - « Zum freien Verkehr in (einführender Mitgliedstaat) bestimmt »,
 - « Intended for entry for home use in (importing Member State) »,
 - « Bestemd om in het vrije verkeer te worden gebracht in (invoerende Lid-Staat) »,

L'ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione compila la casella « Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione » e la completa con una delle menzioni seguenti:

- « Importo compensativo monetario applicabile il (data d'immissione in consumo) non concesso in (Stato membro importatore) »,
- « Montant compensatoire monétaire applicable le (date de mise à la consommation) non octroyé en/ au(x) (État membre importateur) »,
- « Monetært udligningsbeløb, gældende den (datoen for overgang til forbrug) ikke ydet i (den indførende medlemsstat) »,
- « Währungsausgleichsbetrag, gültig am (Tag der Überführung in den freien Verkehr) in (einführender Mitgliedstaat) nicht gewährt »,
- « Monetary compensatory amount applicable on (date of entry for home use) not granted in (importing Member State) »,
- « Monetair compenserend bedrag van toepassing op (datum van invoer tot verbruik) niet toegekend in (invoerende Lid-Staat) ».

3. In caso di applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 974/71, la Commissione modifica il tasso di cambio che deve essere utilizzato per l'applicazione dell'articolo 2 bis dello stesso regolamento.

4. Se, dopo essersi avvalso del disposto dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 974/71, uno Stato membro esportatore o uno Stato membro importatore intende rinunciare alla sua applicazione, ne informa preventivamente l'altro Stato membro interessato e la Commissione, la quale ne dà comunicazione agli altri Stati membri.

In tal caso, i prodotti per i quali le formalità doganali di esportazione sono state espletate prima della data di decorrenza degli effetti della rinuncia rimangono soggetti all'applicazione del suddetto articolo 2 bis.

Articolo 12

1. L'importo compensativo monetario viene riscosso o concesso solo per prodotti che si trovano in una delle situazioni contemplate dall'articolo 9, paragrafo 2, del trattato, a prescindere dalla situazione giuridica degli imballaggi.

In caso di scambi di prodotti composti per uno o più componenti dei quali venga fissato un importo compensativo monetario, quest'ultimo si applica a tale o tali componenti, sempreché il componente o i componenti si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato.

Tale disposizione si applica anche quando il componente o i componenti per i quali è applicato l'importo compensativo monetario si trovavano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato e non si trovano più in una di tali situazioni esclusivamente a causa della loro incorporazione in altri prodotti.

Se, a seguito di un'esportazione da uno Stato membro verso un altro Stato membro, un prodotto è riesportato verso un paese terzo ovvero verso un altro Stato membro, l'importo compensativo monetario si applica

all'uscita dallo Stato membro di riesportazione soltanto se è stato applicato al momento dell'entrata in tale Stato membro o se è stato fatto ricorso per conto di tale Stato alla facoltà prevista dall'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 974/71.

2. Non è concesso alcun importo compensativo monetario se i prodotti non sono di qualità sana, leale e mercantile e, qualora siano destinati all'alimentazione umana, se la loro utilizzazione a tal fine è esclusa o considerevolmente ridotta a causa delle loro caratteristiche o dello stato in cui si trovano.

Articolo 13

Quando l'importo compensativo monetario viene riscosso all'esportazione, esso è esigibile all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione.

Articolo 14

L'importo compensativo monetario da concedere viene pagato soltanto su domanda scritta dell'interessato. Gli Stati membri possono prevedere a tal fine un modulo speciale.

Articolo 15

La pratica relativa al pagamento dell'importo compensativo monetario deve essere depositata, salvo caso di forza maggiore, entro i sei mesi successivi al giorno di espletamento delle formalità doganali, pena la decadenza.

TITOLO IV

Disposizioni generali

Articolo 16

Nel caso in cui le autorità competenti debbano concedere degli importi compensativi monetari, il pagamento ha luogo entro un termine di due mesi dal giorno di presentazione della pratica completata, salvo:

- nei casi di forza maggiore,
- nei casi in cui esistano dei dubbi sull'esattezza della pratica presentata e se l'amministrazione abbia aperto un'inchiesta.

Articolo 17

1. I prezzi limite nei settori delle carni suine, delle uova, del pollame e delle albumine si considerano rispettati all'importazione in provenienza dai paesi terzi se il prezzo d'offerta del prodotto in causa,

- a) maggiorato in caso di apprezzamento della moneta dello Stato membro importatore,
- b) ovvero diminuito in caso di deprezzamento di tale moneta

dell'importo di cui al comma seguente, non è inferiore al prezzo limite.

L'importo di cui al comma precedente si ottiene per il settore delle carni suine applicando al prezzo limite un coefficiente corrispondente alla percentuale di apprezzamento o di deprezzamento della moneta dello Stato membro importatore. Per i prodotti dei settori delle uova, del pollame e delle albumine, tale importo è l'importo compensativo monetario applicabile negli scambi intracomunitari.

2. Nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, i valori franco frontiera dei prodotti di cui alle sottovoci 04.04 E I b) 2, 04.04 E I b) 3 e 04.04 E I b) 4, si considerano rispettati all'importazione in provenienza dai paesi terzi se il prezzo d'offerta del prodotto in causa,

- a) maggiorato in caso di apprezzamento della moneta dello Stato membro importatore,
- b) ovvero diminuito in caso di deprezzamento di tale moneta

dell'importo di cui al comma seguente, non è inferiore al valore franco frontiera in questione.

L'importo di cui al comma precedente si ottiene applicando al valore franco frontiera in causa un coefficiente corrispondente alla percentuale di apprezzamento o di deprezzamento della moneta dello Stato membro importatore.

3. Nel settore vitivinicolo, i prezzi di riferimento si considerano rispettati all'importazione in provenienza dai paesi terzi se il prezzo d'offerta del prodotto in causa, aumentato dei dazi doganali e

- a) maggiorato in caso di apprezzamento della moneta dello Stato membro importatore,
- b) ovvero diminuito in caso di deprezzamento di tale moneta

dell'importo di cui al comma seguente, non è inferiore al prezzo di riferimento.

L'importo di cui al comma precedente è l'importo compensativo monetario applicabile negli scambi intracomunitari.

Articolo 18

1. Nessun importo compensativo monetario si applica ai prodotti che formano oggetto di operazioni di aiuto alimentare comunitario o nazionale :

— negli scambi intracomunitari e all'esportazione verso paesi terzi, allorché si tratti di prodotti provenienti da scorte di intervento ;

— all'esportazione verso paesi terzi, allorché si tratti di prodotti mobilitati sul mercato della Comunità.

2. Nessun importo compensativo monetario è riscosso sulle esportazioni verso i paesi terzi effettuate nell'ambito di operazioni di aiuto alimentare realizzate da organismi aventi finalità umanitarie e approvate secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 974/71.

3. L'articolo 4, paragrafo 3, non si applica alle operazioni di aiuto alimentare cui non si applica alcun importo compensativo monetario.

Articolo 19

1. In caso di esportazione verso i paesi terzi o verso un altro Stato membro, gli importi compensativi monetari non si applicano :

- a) alle piccole spedizioni prive di qualsiasi carattere commerciale. I limiti e le condizioni di applicazione di detta franchigia sono quelli previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 74/651/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974⁽¹⁾; tuttavia, in caso di esportazione verso i paesi terzi, il valore globale della spedizione non può eccedere 25 unità di conto ;
- b) ai prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori. I limiti e le condizioni di applicazione di detta franchigia sono quelli previsti dalla direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969⁽²⁾, modificata dalla direttiva 72/230/CEE del 12 giugno 1972⁽³⁾.

Tuttavia, per le esportazioni verso i paesi terzi di prodotti soggetti a prelievi all'esportazione o ad altri oneri all'esportazione istituiti nell'ambito della politica agraria comune o del regime specifico applicabile a norma dell'articolo 235 del trattato a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, i quantitativi ai quali non si applicano gli importi compensativi monetari non possono eccedere 3 kg per spedizione o per viaggiatore.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, il valore globale delle spedizioni in questione deve essere calcolato prendendo in considerazione soltanto i prodotti soggetti ad un importo compensativo monetario.

3. Non è concesso alcun importo compensativo monetario per le importazioni da paesi terzi o da altri Stati membri dei prodotti menzionati al paragrafo 1.

⁽¹⁾ GU n. L 354 del 30. 12. 1974, pag. 57.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 17. 6. 1972, pag. 28.

Articolo 20

Il regolamento (CEE) n. 1463/73 è abrogato.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1975, salvo l'articolo 19, che entra in vigore il 1° luglio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1381/75 DELLA COMMISSIONE**del 29 maggio 1975****che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2476/74 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio è stato fissato con regolamento (CEE) n. 1791/74 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1362/75 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento

(CEE) n. 1791/74 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare il prelievo speciale all'esportazione, attualmente vigente come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo speciale all'esportazione di zucchero, di cui all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1009/67/CEE, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1791/74, modificato, è modificato conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 maggio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 264 del 10. 10. 1974, pag. 70.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 187 dell'11. 7. 1974, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 138 del 29. 5. 1975, pag. 24.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 29 maggio 1975 che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC/100 kg)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo speciale all'esportazione
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. denaturati : I. zuccheri bianchi II. zuccheri greggi B. non denaturati : I. zuccheri bianchi ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi	7,50 4,50 ⁽¹⁾ 7,50 4,50 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo si applica allo zucchero greggio avente una resa del 92 %. Se la resa dello zucchero greggio esportato si discosta dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile viene calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1076/72.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1382/75 DELLA COMMISSIONE**del 29 maggio 1975****che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 476/75⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1111/75⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1336/75⁽⁶⁾;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base constatato ultimamente presenta, rispetto alla

media dei prelievi, uno scarto di almeno 0,25 unità di conto per 100 kg di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74⁽⁷⁾ conformemente alla tabella di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, che rilevano dal regolamento (CEE) n. 1052/68⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 980/75⁽⁹⁾, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1111/75 modificato, sono modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 maggio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 31.⁽⁵⁾ GU n. L 110 del 30. 4. 1975, pag. 21.⁽⁶⁾ GU n. L 135 del 27. 5. 1975, pag. 16.⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽⁸⁾ GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.⁽⁹⁾ GU n. L 95 del 17. 4. 1975, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 29 maggio 1975 che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Numero tariffario	Prelievi in UC/100 kg	
	Paesi terzi (salvo SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya)	SAMA, PTOM, Rep. un. Tanza- nia, Rep. Uganda, Rep. Kenya
11.01 K (*)	4,092	3,842
11.02 A IX (*)	4,092	3,842
11.02 B II a) (*)	6,327	6,077
11.02 B II d) (*)	6,277	6,027
11.02 C I (*)	7,560	7,310
11.02 C VIII (*)	6,277	6,027
11.02 D I (*)	4,910	4,660
11.02 D VIII (*)	* 4,092	3,842
11.02 E II a) (*)	8,724	8,224
11.02 E II d) (*)	7,281	6,781
11.02 F I (*)	8,724	8,224
11.02 F IX (*)	4,092	3,842
11.02 G I	3,927	3,427
11.07 A I a)	9,033	8,133
11.07 A I b)	6,977	6,077
11.08 A III	4,734	3,034
11.09 A	20,516	5,516
11.09 B	20,516	5,516

(*) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere secca, superiore al 45 % (in peso).
- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato) calcolato sulla materia state aggiunte) inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1383/75 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1975

che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 16 del regolamento n. 120/67/CEE la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce, nel settore dei cereali le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 87/75⁽⁴⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore dei cereali sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso testo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento n. 139/67/CEE ha definito, nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento n. 139/67/CEE; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione

dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁶⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti elencati all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE sono fissate agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 maggio 1975.

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.⁽⁴⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 3.⁽⁵⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.⁽⁶⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 maggio 1975, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala

(UC / t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 A	Frumento tenero ⁽¹⁾ e frumento segalato :	
	per le esportazioni verso :	
	— l'Austria, la Svizzera e il Liechtenstein	25,00
	— le zone I, V, VI, VII a) e Malta	40,00
	— gli altri paesi terzi	32,00
10.01 B	Frumento duro	—
10.02	Segala ⁽¹⁾	12,00
10.03	Orzo :	
	per le esportazioni verso :	
	— l'Austria, la Svizzera e il Liechtenstein	37,00
	— gli altri paesi terzi	45,00
10.04	Avena	19,00
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina :	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera	22,00
	— la penisola iberica	25,00
	— gli altri paesi terzi	0
10.07 C	Sorgo	25,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520 :	
	per le esportazioni verso :	
	— le zone I, IV, V, VI e VII	56,00
	— gli altri paesi terzi	51,00
	— tenore in ceneri da 521 a 600	49,00
	— tenore in ceneri da 601 a 900	47,00
	— tenore in ceneri da 901 a 1100	41,00
— tenore in ceneri da 1101 a 1650	41,00	
	— tenore in ceneri da 1651 a 1900	41,00
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	20,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1150	20,00
	— tenore in ceneri da 1151 a 1600	20,00
	— tenore in ceneri da 1601 a 2000	20,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro :	
	— tenore in ceneri da 0 a 950	—
	— tenore in ceneri da 951 a 1300	—
	— tenore in ceneri da 1301 a 1500	—
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	51,00

⁽¹⁾ La restituzione è concessa solo per il frumento tenero e la segala che non ha subito la denaturazione di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente alle restituzioni, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 587/67/CEE, è di 2 UC/t.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 941/72 (GU n. L 107 del 6. 5. 1972).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1384/75 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1975

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, terza frase,

visto il regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce, nel settore dei cereali, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 87/75⁽⁴⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, viene applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1052/68 del Consiglio, del 23 luglio 1968, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 980/75⁽⁶⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettere c) e d), del regolamento n. 120/67/CEE;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75⁽⁷⁾ ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per i cereali si deve tener conto della situazione e delle prospettive d'evoluzione a

termine sia per quanto riguarda le disponibilità di cereali e i loro prezzi sul mercato comunitario, sia per quanto riguarda le possibilità e condizioni di vendita dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, a norma dello stesso testo, occorre pure garantire al mercato dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi, nonché tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento n. 120/67/CEE e per il malto si devono prendere in considerazione i criteri specifici definiti all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1281/75;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono far sì che il correttivo debba essere differenziato secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di esse, rilevato durante un periodo determinato rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dalle disposizioni succitate risulta che il correttivo deve essere fissato come indicato nelle tabelle allegate al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.

(3) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.

(4) GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 3.

(5) GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.

(6) GU n. L 95 del 17. 4. 1975, pag. 1.

(7) GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

CEE, è fissato nelle tabelle allegate al presente regolamento.

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali e malto, di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 29 maggio 1975 che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali e il malto

A. Cereali

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		6	7	8	9	10	11	12
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0	—	—	—
10.01 B	Frumento duro	—	—	—	—	—	—	—
10.02	Segala	0	0	0	0	—	—	—
10.03	Orzo	0	0	0	0	—	—	—
10.04	Avena	0	0	0	0	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0	—	—	—
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0	—	—	—
11.01 A	Farina di frumento tenero	0	0	0	0	0	—	—
11.01 B	Farine di segala	0	0	0	0	0	—	—
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	—	—	—	—	—	—	—
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0	0	0	0	0	—	—

EURONORM

La Commissione delle Comunità europee (CECA) ha pubblicato le nuove EURONORM seguenti in lingua tedesca, francese, italiana e olandese :

			<i>Prezzi in unità di conto</i>
EURONORM	25-72	Acciai di uso generale da costruzione	1,45
EURONORM	43-72	Lamiere e nastri di acciai legati per caldaie e recipienti a pressione — Tipi e qualità	1,00
EURONORM	49-72	Misura della ruvidità dei prodotti sottili di acciaio laminati a freddo e non rivestiti	0,50
EURONORM	50-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'azoto negli acciai — Metodo spettrofotometrico	0,85
EURONORM	74-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del rame negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	0,50
EURONORM	100-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del cromo negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	0,50
EURONORM	108-72	Vergella tonda di acciaio per bulloneria — Stampa a freddo — Dimensioni e tolleranze	0,85
EURONORM	109-72	Prove convenzionali di durezza Rockwell — Scale Rockwell N e T — Scale Rockwell B' e 30 T' per prodotti sottili	1,00
EURONORM	113-72	Acciai da costruzione saldabili di qualità speciale (Fascicoli da 1 a 3)	2,00
EURONORM	114-72	Determinazione della resistenza alla corrosione intercrystallina degli acciai inossidabili austenitici — Prove di corrosione in ambiente di acido solforico e solfato di rame (Prova detta di Monypenny-Strauss)	0,50
EURONORM	116-72	Determinazione della profondità convenzionale di tempra dopo riscaldamento superficiale	0,50
EURONORM	120-72	Lamiere e nastri per bombole saldate di acciaio	0,50
EURONORM	121-72	Determinazione della resistenza all'attacco intercrystallino degli acciai inossidabili austenitici — Prova di corrosione in ambiente nitrico mediante misura della perdita di massa (prova detta di Huey)	0,50

Si fornisce qui l'elenco delle EURONORM sinora apparse :

Circolare d'informazione n. 1		Campioni-tipo per le analisi chimiche dei prodotti siderurgici	0,85
EURONORM	1-55	Ghise e ferroleghie	1,15
EURONORM	2-57	Prova di trazione per l'acciaio	0,85
EURONORM	3-55	Prova di durezza Brinell per l'acciaio	0,50
EURONORM	4-55	Prova di durezza Rockwell per l'acciaio Scala B e Scala C	0,50
EURONORM	5-55	Prova di durezza Vickers per l'acciaio	0,50
EURONORM	6-55	Prova di piegamento per l'acciaio	0,50
EURONORM	7-55	Prova di resilienza Charpy per l'acciaio	0,50
EURONORM	8-55	Valori di conversione approssimativi della durezza e della resistenza a trazione dell'acciaio	0,50
EURONORM	9-55	Valori di conversione approssimativi degli allungamenti dopo rottura dell'acciaio	0,35
EURONORM	10-55	Valori di conversione approssimativi delle resilienze dell'acciaio	0,35
EURONORM	11-55	Prova di trazione su lamiere sottili o nastri di acciaio aventi spessore da mm 0,5 incluso a mm 3,0 escluso	0,70
EURONORM	12-55	Prova di piegamento delle lamiere e nastri d'acciaio di uno spessore inferiore a mm 3	0,50
EURONORM	13-55	Prova di piegamento alternato delle lamiere e nastri d'acciaio di spessore inferiore a mm 3	0,50
EURONORM	14-67	Prova di imbutitura a provette bloccate	0,50
EURONORM	15-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Esame della superficie	0,50
EURONORM	16-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Tipi e qualità	0,85
EURONORM	17-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Dimensioni e tolleranze	1,70
EURONORM	18-57	Prelevamento e preparazione dei saggi, delle provette e dei campioni	0,50
EURONORM	19-57	Travi IPE — Travi ad ali parallele	0,35

EURONORM	20-60	Definizione e classificazione degli acciai	0,35
EURONORM	21-62	Condizioni tecniche generali di fornitura per i prodotti di acciaio	0,50
EURONORM	22-70	Determinazione o verifica del carico unitario di snervamento dell'acciaio ad alta temperatura	0,85
EURONORM	23-71	Prova di temprabilità dell'acciaio mediante tempra ad una estremità — Prova Jominy	1,15
EURONORM	24-62	Travi normali e profilati ad U normali — Tolleranze di laminazione	0,35
EURONORM	26-63	Prove convenzionali di durezza Rockwell per lamierini e nastri sottili di acciaio	0,50
EURONORM	27-70	Designazione convenzionale degli acciai (seconda edizione)	0,85
EURONORM	28-69	Lamiere e nastri di acciaio non legato per caldaie e recipienti a pressione — Tipi e qualità	0,85
EURONORM	29-69	Lamiere di acciaio a caldo di spessore uguale o maggiore di 3 mm — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	0,85
EURONORM	30-69	Semilavorati per fucinatura di acciai da costruzione di uso generale — Tipi e qualità	0,85
EURONORM	31-69	Semilavorati per fucinatura — Tolleranze sulle dimensioni, sulla forma e sulla massa	0,50
EURONORM	32-66	Lamiere sottili in acciaio dolce non legato per imbutitura o piegamento a freddo — Norma di qualità	1,00
EURONORM	33-70	Lamiere e nastri larghi di spessore minore di 3 mm di acciaio non legato a basso tenore di carbonio per imbutitura o piegamento a freddo — Tolleranze dimensionali e di forma	0,85
EURONORM	34-62	Travi ad ali larghe, parallele — Tolleranze di laminazione	0,35
EURONORM	35-62	Barre e ferri mercantili di uso generale — Tolleranze di laminazione	0,35
EURONORM	36-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gravimetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	0,50
EURONORM	37-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	0,85
EURONORM	38-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio di tempra e della grafite negli acciai e nelle ghise — Metodi gravimetrico e gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	0,35
EURONORM	39-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo per titolazione dopo ossidazione con persolfato	0,50
EURONORM	40-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gravimetrico	0,50
EURONORM	41-65	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del fosforo negli acciai e nelle ghise — Metodo alcalimetrico	0,70
EURONORM	42-66	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dello zolfo negli acciai e nelle ghise — Metodo mediante combustione in corrente di ossigeno	0,70
EURONORM	44-63	Travi IPE laminate a caldo — Tolleranze di laminazione	0,35
EURONORM	45-63	Prova di rottura a flessione per urto su provetta a due appoggi con intaglio a V	0,50
EURONORM	46-68	Nastri a caldo di acciai non legati a basso tenore di carbonio — Norma di qualità — Prescrizioni generali	1,00
EURONORM	47-68	Nastri a caldo di acciai da costruzione di uso generale — Norma di qualità	1,15
EURONORM	48-65	Nastri laminati a caldo in acciai non legati — Tolleranze sulle dimensioni, forma e peso	0,50
EURONORM	51-70	Nastri larghi laminati a caldo di larghezza uguale o maggiore di 600 mm — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	0,50
EURONORM	52-67	Vocabolario dei trattamenti termici	6,35
EURONORM	53-62	Travi ad ali larghe parallele	0,35
EURONORM	54-63	Piccoli ferri ad U laminati a caldo	0,35
EURONORM	55-63	Ferri a T ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	0,35
EURONORM	56-65	Angolari ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	0,50
EURONORM	57-65	Angolari ad ali ineguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	0,50
EURONORM	58-64	Piatti di uso generale laminati a caldo	0,35

EURONORM	59-64	Quadri di uso generale laminati a caldo	0,35
EURONORM	60-65	Tondi di uso generale laminati a caldo	0,35
EURONORM	61-71	Barre esagonali laminate a caldo	0,35
EURONORM	65-67	Tondi per bulloni e ribattini laminati a caldo	0,35
EURONORM	66-67	Semitondi e semitondi appiattiti laminati a caldo	0,35
EURONORM	67-69	Barre piatte con bulbo laminate a caldo	0,35
EURONORM	70-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	0,85
EURONORM	71-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo elettrometrico	0,50
EURONORM	72-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'alluminio negli acciai — Metodo gravimetrico	0,85
EURONORM	76-66	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio negli acciai e nelle ghise — Metodo spettrofotometrico	0,50
EURONORM	77-63	Banda nera e banda stagnata in fogli — Norma di qualità	0,85
EURONORM	78-63	Banda nera e banda stagnata in fogli — Tolleranze sulle dimensioni	0,70
EURONORM	79-69	Definizioni e classificazione dei prodotti siderurgici per forme e dimensioni	0,85
EURONORM	80-69	Acciai per cemento armato non precompresso — Prescrizioni di qualità . . .	0,85
EURONORM	81-69	Tondi per c.a. lisci laminati a caldo — Dimensioni, masse, tolleranze	0,35
EURONORM	83-70	Acciai da bonifica — Prescrizioni di qualità	2,15
EURONORM	84-70	Acciai da cementazione — Prescrizioni di qualità	1,85
EURONORM	85-70	Acciai da nitrurazione — Prescrizioni di qualità	0,85
EURONORM	86-70	Acciai per tempra ad induzione od al cannello — Prescrizioni di qualità . . .	1,65
EURONORM	87-70	Acciai per lavorazioni meccaniche ad alta velocità (Acciai « automatici ») — Prescrizioni di qualità (Fascicoli da 1 a 4)	1,80
EURONORM	88-71	Acciai inossidabili — Prescrizioni di qualità	1,65
EURONORM	89-71	Acciai legati per molle formate a caldo e trattate — Prescrizioni di qualità	1,15
EURONORM	90-71	Acciai per valvole di scarico di motori a combustione interna — Prescrizioni di qualità	0,85
EURONORM	91-70	Larghi piatti laminati a caldo — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	0,50
EURONORM	93-71	Barre tonde, quadrate, piatte ed esagonali laminate a caldo — Tolleranze di laminazione	0,50
EURONORM	98-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese nei ferro-manganese — Metodo elettrometrico	0,50
EURONORM	103-71	Determinazione micrografica della grossezza del grano ferritico o austenitico degli acciai	3,00
EURONORM	104-70	Determinazione della profondità di decarburazione degli acciai da costruzione non legati e debolmente legati	0,50
EURONORM	105-71	Determinazione e verifica della profondità convenzionale di cementazione	0,50
EURONORM	106-71	Nastri e lamiere sottili magnetiche a grani non orientati laminati a freddo e a caldo	1,65

Nei paesi membri, le EURONORM si possono acquistare presso gli Istituti nazionali di unificazione e precisamente :

Nella Repubblica federale di Germania :

Beuth-Vertrieb GmbH
1 Berlin 30, Burggrafenstraße 4-7

Nel Belgio e nel Lussemburgo :

Institut belge de normalisation — I.B.N. —
1040 Bruxelles, 29, avenue de la Brabançonne

In Francia :

Association française de normalisation
— A.F.N.O.R. —
Tour Europe, Cedex 7, 92 080 Paris — La Défense

In Italia :

Ente nazionale italiano di unificazione — U.N.I. —
Piazza A. Diaz, 2 — Milano

Nei Paesi Bassi :

Nederlands Normalisatie-Instituut — N.N.I. —
Rijswijk (ZH), Polakweg 5

Gli interessati dei paesi terzi sono pregati di rivolgersi all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Casella postale 1003 — Lussemburgo 1.